



Regione Toscana

**URTT**  
UFFICIO REGIONALE  
di Trasferimento Tecnologico

**HANDBOOK | 06**

I Contratti di Trasferimento Tecnologico

# Il contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale



Regione Toscana



**HANDBOOK** - I Contratti di Trasferimento Tecnologico

# **Il contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale**

**Autori:**

Teresa Franza, Domenico Piero Muscillo, Gioia Marrazzini, Silvia Gaspari, Giuseppe Pennella

**Curatore:**

Niccolò Galli

**Regione Toscana** - Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro  
**URTT** - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Settembre 2022



Il lavoro è stato realizzato in collaborazione con:



ISBN: 0978-88-7040-139-4

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca Toscana Pietro Leopoldo del Consiglio regionale della Toscana

Il contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale

Autori: Teresa Franza; Domenico Piero Muscillo; Gioia Marrazzini; Silvia Gaspari; Giuseppe Pennella.

Curatore: Niccolò Galli; Regione Toscana, Direzione Istruzione Formazione, Ricerca e Lavoro; URTT Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico.

Firenze: Regione Toscana, 2022

1. Franza, Teresa
2. Muscillo, Pietro Domenico
3. Marrazzini, Gioia
4. Gaspari, Silvia
5. Pennella, Giuseppe
6. Galli, Niccolò
7. Toscana <Regione>: Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro
8. URTT Ufficio regionale di trasferimento tecnologico

346.4507

Dottorato di ricerca - Contratti commerciali - Guide pratiche

# Sommario

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico .....	5
Prefazione.....	7
Definizione di contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale .....	9
Inequivocabile intestazione del contratto .....	11
Art. 1 - Premesse e allegati .....	15
Art. 2 - Definizioni.....	17
Art. 3 - Oggetto del Contratto .....	21
Art. 4 - Accesso al percorso executive .....	23
Art. 5 - Impegni dell'Università e collaborazione scientifica .....	25
Art. 6 - Impegni dell'Impresa .....	29
Art. 7 - Diritti e doveri del DOTTORANDO INDUSTRIALE .....	31
Art. 8 - Proprietà intellettuale e titolarità dei risultati del percorso .....	33
Art. 9 - Obblighi di riservatezza .....	41
Art. 10 - Pubblicazione e discussione della tesi di dottorato .....	43
Art. 11 - Sicurezza e responsabilità datoriale .....	47
Art. 12 - Durata .....	49
Art. 13 - Trattamento dei dati.....	51
Art. 14 - Legge applicabile e foro competente .....	53
Art. 15 - Registrazione e spese contrattuali.....	57
Art. 16 - Comunicazioni.....	59
Art. 17 - Disposizioni generali .....	61
Allegati .....	64
Allegato A: Lettera d'intenti dell'Impresa (cfr. punto e) delle premesse).....	64
Allegato B: Allegato tecnico sul background reciproco (cfr. Art 2.4) .....	66
Allegato C: Piano formativo individuale del DOTTORANDO INDUSTRIALE (cfr. Art. 5.3) .....	67
Allegato D: Dichiarazione d'impegni del DOTTORANDO INDUSTRIALE (cfr. Art. 7.2) .....	68
Approfondimento: I vantaggi per le imprese nell'instaurare percorsi di dottorato industriale .....	69
Bibliografia .....	71
Glossario .....	73



# L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

L'idea di creare un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) nasce grazie alla volontà di diversi attori locali che, sulla base di una serie di esigenze operative comuni, hanno deciso di realizzare una struttura capace di supportare l'ecosistema della ricerca regionale tramite il rafforzamento delle azioni di Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Infatti, si può affermare che l'URTT nasce grazie alla volontà della **Regione Toscana** "Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro", della **Fondazione Toscana Life Sciences**, che collabora alle attività dell'**Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR)** "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana", e di sei TTO (Technology Transfer Office) afferenti a: **l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.**

L'iter che ha portato al funzionamento dell'URTT è stato graduale e ordinato, con la precisa volontà di dar vita ad una struttura dinamica capace di adattarsi alle diverse necessità dei TTO e di guidare i ricercatori verso la definizione di nuove possibili azioni di valorizzazione della ricerca.


Precisamente, il progetto dell'URTT prende vita nel 2019, dove in seguito ad una serie di proposte e di incontri funzionali alla definizione del nuovo progetto, la Regione Toscana e le Università arrivano a tracciare i confini dell'operatività del nascente ufficio, evitando di creare servizi ridondanti rispetto a quelli già proposti da altre strutture regionali.

Il taglio del nastro arriva a Febbraio 2020, le risorse umane incardinate presso l'URTT seguono un definito programma di lavoro basato sul raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui: la gestione della proprietà intellettuale, l'elaborazione di analisi di mercato, l'identificazione di possibili partner industriali e le ricerche di opportunità di finanziamento. Sicuramente l'aspetto più interessante, e probabilmente l'obiettivo più importante raggiunto dall'URTT, è stato il dialogo continuo e la collaborazione diretta con tutte le risorse operanti nell'ambito delle attività di **Terza Missione.**

L'assetto organizzativo ha quindi prodotto una forte sinergia tra i TTO, generando un contesto capace di migliorarsi tramite la contaminazione e lo scambio di informazioni per la risoluzione di specifici casi lavoro. Ed è proprio questa contaminazione tra i diversi uffici, l'origine della pubblicazione della collana di Handbook sui principali contratti di trasferimento tecnologico sviluppata in collaborazione con i referenti dei TTO e dal gruppo di lavoro dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico. Tramite gli Handbook si vuole mettere a disposizione dei ricercatori, dei TTO e delle imprese, degli strumenti capaci di dare delle chiare indicazioni su come realizzare i relativi contratti all'insegna della proficua interazione tra enti di ricerca e la pluralità di attori del trasferimento tecnologico.

*L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'elaborazione del presente documento ed in particolare i colleghi del percorso Alta Formazione.*





## Prefazione

Il progetto di realizzare una collana di Handbook per la conclusione di contratti di trasferimento tecnologico parte da una proposta dell'URTT e dei TTO toscani che mira ad agevolare le relazioni contrattuali tra enti di ricerca e aziende. Tali Handbook sono stati poi sviluppati grazie al coinvolgimento di diverse risorse e professionalità (giuristi, operatori del trasferimento tecnologico e referenti amministrativi regionali) facenti capo all'URTT e alla sua Cabina di Regia, che, a vario titolo e sulla base delle rispettive competenze, hanno contribuito sinergicamente alla creazione di questi strumenti dinamici. L'auspicio è che ciascun Handbook possa essere impiegato a supporto della comprensione e stipula del relativo contratto.

Nello specifico, l'Handbook 06 concerne il contratto per l'attivazione di percorsi di dottorato industriale e si compone di opzioni utili a definire aspetti quali ad esempio la modalità di accesso al percorso di dottorato industriale, la portata del coinvolgimento dell'Impresa nel percorso di studio e ricerca, i diritti e doveri del dottorando industriale e gli aspetti di proprietà intellettuale su eventuali risultati del dottorato.

Si precisa che, per ragioni di sintesi e di generale applicabilità, il documento non tiene in considerazione quanto riportato all'interno dei regolamenti degli Enti di Ricerca, i quali determinano in ultima analisi l'autonomia delle rispettive unità amministrative nell'instaurare rapporti con le imprese. Ciononostante, il ventaglio di opzioni contrattuali presentate, basandosi sull'esperienza degli Enti di Ricerca toscani, si presta ad essere adattato alle fonti regolamentari di quest'ultimi con l'imprescindibile tramite dei rispettivi TTO.


Data la complessa e multiforme realtà che il contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale deve regolare, il presente Handbook rappresenta un ausilio pratico e concreto cui possono fare riferimento entrambe le Parti contraenti. Sia dal lato degli Enti di Ricerca che da quello dell'Impresa, il neofita dei contratti di trasferimento tecnologico troverà in esso indicazioni che lo aiutino a ricostruire, articolo per articolo, l'intero contratto che predispone il dottorato industriale. L'esperto in materia potrà invece confrontare specifici articoli con gli strumenti di

lavoro preesistenti, eventualmente integrandoli con gli spunti presentati.

Inoltre, come complemento all'Handbook, è scaricabile dal sito della Regione Toscana sotto la sezione pubblicazioni di "università e ricerca" e dal sito web dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico della Regione Toscana, nella duplice versione italiana e inglese, la formula del contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale - Form - che può essere utilizzata direttamente previo imprescindibile adattamento alla fattispecie concreta. Non è quindi da intendersi come un format standard, ma come un modello i cui contenuti vanno definiti a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dello specifico caso. Posti di seguito alle descrizioni di ogni articolo, all'interno di riquadri, vi sono le opzioni che andranno di volta in volta scelte e corrispondenti a quelle del Form. Tali opzioni sono presentate secondo l'ordine di preferenza dell'ipotetica Università/Scuola parte del contratto di trasferimento tecnologico.

Si prega di porre attenzione alle sezioni che dovranno essere compilate al momento della stesura del contratto, la cui posizione viene indicata da appositi spazi bianchi.

Ad ausilio del lettore, la Guida offre una definizione di contratto per l'attivazione di dottorato industriale prima di analizzare le sue varie componenti. A chiusura del lavoro sono poi presentati un approfondimento sui vantaggi che l'instaurazione di un percorso di dottorato industriale presenta per le imprese, un glossario di termini e concetti chiave del contratto e una bibliografia essenziale.



## Definizione di contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale

Il contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale, anche noto come contratto di dottorato executive, disciplina una collaborazione tra Enti di Ricerca e industria con cui le parti creano entro un corso di dottorato di ricerca un percorso riservato ai dipendenti delle imprese convenzionate che siano in possesso dei titoli d'accesso necessari e superino l'ordinario concorso di ammissione. Tale forma di trasferimento tecnologico è stata introdotta dall'art. 11 del D.M. MIUR n. 45/2013 e confermata dall'art. 10 del D.M. MUR n. 226/2021, che ha riformato la normativa in ambito di formazione dottorale, e permette ai dipendenti di imprese già attive nell'ambito della ricerca e sviluppo di accedere al più alto grado di formazione scientifica al contempo mantenendo il proprio inquadramento lavorativo. Forma parallela al dottorato industriale, che per ragioni di sintesi e semplicità esula dal presente lavoro, è il dottorato in apprendistato di alta formazione ex art. 45 D.lgs. 81/2015 rivolto ai neolaureati tra i 18 e i 29 anni da inserire gradualmente in azienda con un contratto, appunto, di apprendistato mentre svolgono il percorso dottorale.


La natura del contratto per l'attivazione di dottorati executive si differenzia sia dai contratti di ricerca commissionata e collaborativa, sia dai contratti di finanziamento di borse dottorali. Da un lato, analogamente alla ricerca commissionata e collaborativa (vedasi gli Handbook 1 e 2), il contratto in questione investe tematiche di ricerca d'interesse comune per le Parti, ma diversamente da esse non ha ad oggetto uno specifico progetto di ricerca svolto dall'Ente di Ricerca per conto di un committente o di concerto con una Parte collaboratrice. Infatti, il percorso dottorale industriale sarà sì attivato entro corsi di dottorato di particolare interesse per l'Impresa datrice di lavoro ma la definizione e lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca è rimesso primariamente al dottorando-dipendente. Ciò non toglie che l'Impresa sia coinvolta a più riprese nel percorso del dottorando e che il contratto regoli nel dettaglio tale coinvolgimento; ad esempio, prevedendo che l'Impresa partecipi alla definizione del piano formativo individuale, metta a disposizione un proprio dipendente come co-supervisore aziendale o che parte della ricerca dottorale possa esser svolta presso i locali aziendali. Dall'altro lato, l'Impresa, invece di

finanziare borse di dottorato aggiuntive a quelle ordinarie ministeriali da assegnare poi a dottorandi estranei alla compagine aziendale come previsto dal contratto di finanziamento di borsa (vedasi l'Handbook 5), dà la possibilità al proprio personale già impegnato in attività di alta qualificazione di rafforzare le proprie competenze e rete di contatti tramite la partecipazione a un corso di dottorato di ricerca. L'impegno monetario dell'Impresa datrice di lavoro dei dottorandi industriali rimane quindi quello della retribuzione di quest'ultimi come da contratto di lavoro, oltre a un contributo in favore dell'Ente di Ricerca a titolo di rimborso per i costi organizzativi e gestionali del percorso di dottorato executive.

Come per gli altri tipi contrattuali di trasferimento tecnologico che si ispirano al fenomeno dell'innovazione aperta, contrapposta a quella chiusa entro i confini individuali di ciascun attore della ricerca e sviluppo, il contratto per l'attivazione di un dottorato industriale comporta molteplici benefici per tutti i soggetti coinvolti. Per gli Enti di ricerca, esso è una preziosa occasione per favorire il trasferimento della ricerca alle imprese all'insegna della terza missione, avvicinare la ricerca di base accademica alle necessità applicate del mercato, facilitare l'accesso a corsi di dottorato oltre gli esigui posti con borsa di studio generalmente disponibili, allargare il reclutamento dei dottorandi coinvolgendo anche i meno giovani a prescindere dalla loro previa appartenenza all'ateneo (logica degli 'alumni') all'insegna dell'effettività del diritto allo studio e delle meritocrazia.

Per le imprese, esso permette di promuovere la crescita interna di figure professionali di alto valore scientifico nel proprio settore di riferimento e oltre, di accrescere la propria competitività tramite sviluppo di nuovi trovati o miglioramento e ottimizzazione dei prodotti e processi esistenti, di conoscere di prima mano i sistemi di ricerca nazionali e internazionali e di diversificare la gestione delle risorse umane e delle relazioni di lavoro. Infatti, l'attivazione di un percorso di dottorato executive permette agli organi di gestione societari di adottare una strategia di sviluppo organizzativo a lungo termine basata non soltanto da motivi di opportunità economica ma anche da considerazioni scientifiche e di innovazione.

Dal lato del dipendente-dottorando industriale, egli ha l'occasione di conseguire il massimo titolo accademico, affinare le conoscenze teoriche, applicare la propria esperienza pratica in un contesto creativo e autonomo come quello universitario e acquisire nuove esperienze professionali entro un percorso di ricerca alternativo alla carriera accademica tradizionale. Di fatto, il periodo del percorso executive sarà particolarmente impegnativo e al contempo stimolante per il dottorando industriale, trovandosi a rivestire i due ruoli di ricercatore universitario con la relativa libertà d'iniziativa scientifica e di lavoratore subordinato esposto alle esigenze di mercato dell'Impresa.



## Inequivocabile intestazione del contratto

L'intestazione dovrà riportare la denominazione e il ciclo del Corso di dottorato entro cui il percorso di dottorato industriale è attivato. Tali riferimenti rendono l'intestazione del contratto inequivocabile così permettendo agli operatori del trasferimento tecnologico, e non solo, che gestiscono innumerevoli pratiche, anche tra medesimi enti e dipartimenti, di individuare di primo acchito il contenuto atteso del documento e i relativi processi amministrativi applicabili.

CONTRATTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE ENTRO IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN .....

### **Le Parti contraenti.**

Dopo l'intestazione è uso riportare l'anagrafica (ad es. ragione sociale, denominazione, C.F./P.IVA, sede legale, rappresentante legale pro tempore) delle Parti contraenti, le quali coinvolgono da un lato l'Ente di Ricerca presso cui è attivato il percorso di dottorato executive e dall'altro lato l'Impresa anche estera promotrice di tale attivazione. A livello di requisiti soggettivi, l'art. 3, comma secondo, lett. d) impone che l'Impresa datrice di lavoro del dottorando industriale sia impegnata in attività di ricerca e sviluppo. Pur essendo inusuale che realtà aziendali tradizionali estranee al fenomeno innovazione possano manifestare interesse verso il tipo di contratto di trasferimento tecnologico di cui trattasi, l'Impresa potrà attestare la

propria attività scientifica indicando nella lettera d'intenti costituente l'allegato A del contratto, eventuali titoli di proprietà intellettuale, pubblicazioni tecnico-scientifiche, risorse umane o materiali dedicate alla ricerca e sviluppo e partecipazioni positive a progetti di ricerca nazionali o internazionali. In generale, denominare alla prima occasione utile termini ricorrenti nel contratto, quali le Parti o il contratto stesso, inserendo formule del tipo "di seguito denominata .....  
....." snellisce il documento e agevola la gestione di contratti standardizzati. Al pari delle definizioni di cui al successivo Art. 2, le denominazioni possono essere espresse in caratteri maiuscoli a rimarcare il loro significato speciale ai fini contrattuali (ad es. il CONTRATTO). In tal senso, l'Impresa datrice di lavoro del dottorando industriale è denominata IMPRESA, mentre UNIVERSITÀ identifica l'Ente di Ricerca presso cui il percorso di dottorato industriale è attivato, trattandosi di rapporto solitamente gestito a livello di amministrazione centrale d'ateneo più che di dipartimento.

#### TRA

..... (ragione sociale dell'IMPRESA) C.F./P.IVA ..... con sede in ..... (di seguito denominata il "IMPRESA") rappresentata da ..... in qualità di .....

#### E

l'Università ....., C.F./P.IVA ..... con sede in ..... (di seguito denominata "UNIVERSITÀ") rappresentata dal Rettore pro-tempore ....., nato a ..... il ....., per la sua carica domiciliato presso l'UNIVERSITÀ definite individualmente la "PARTE" e congiuntamente le "PARTI"

#### **Le premesse del contratto.**

Prima delle singole clausole sui diritti e obblighi delle Parti, le premesse delineano il contesto fattuale e normativo rilevante. Il primo ordine di premesse richiama le fonti normative e amministrative che permettono la conclusione dello specifico contratto di attivazione di percorso di dottorato industriale. In tal senso, secondo i regolamenti amministrativi applicabili, occorrerà far riferimento alla delibera di

approvazione della stipula del contratto da parte dell'organo amministrativo competente. Il secondo ordine di premesse esprime le appropriate considerazioni fattuali, quali l'identificazione del Corso di Dottorato di Ricerca entro cui il percorso industriale s'inserisce, i riferimenti della manifestazione d'interesse dell'Impresa, la quantità di posti che si intendono riservare ai dipendenti e il numero di cicli dottorali per i quali il percorso industriale è attivato, solitamente più d'uno onde garantire una certa continuità all'iniziativa e far emergere i benefici di medio-lungo periodo del rapporto tra Ente di Ricerca e Impresa.

### PREMESSO CHE

- A. L'art. 3, comma secondo, lett. d) del Decreto MUR n. 226 del 2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" consente alle università di richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato in convenzione con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo; il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari, inteso a realizzare un prodotto formativo di elevata qualificazione culturale che sviluppi figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca e ricoprire posizioni di alto profilo nel mondo delle imprese industriali e di servizio, negli enti pubblici e nelle università;
- B. L'art. 10 del Decreto MUR n. 226 del 2021 prevede la possibilità per le università di attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese convenzionate impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione;
- C. l'UNIVERSITÀ attiva (*oppure* ha in programma di attivare) il Corso di Dottorato di Ricerca in .....  
..... (di seguito il "CORSO"), della durata di 3 anni e con sede amministrativa presso il Dipartimento di .....
- D. l'IMPRESA, che ha dichiarato di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, di non avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato attivato il CORSO;
- E. con nota del ..... (Allegato A), pervenuta all'UNIVERSITÀ in data .....  
....., l'IMPRESA ha manifestato la propria disponibilità ad attivare e sostenere un percorso

industriale (di seguito il "PERCORSO EXECUTIVE") presso l'UNIVERSITÀ nell'ambito del CORSO per i cicli ..... per numero massimo di ..... posti in ciascun ciclo, riservati a dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione

F. l'UNIVERSITÀ ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio di Amministrazione del ..... [**OPPURE** il Consigliere porterà il presente contratto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile - RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ].

#### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## Art. 1 - Premesse e allegati

Dedicata la prima parte del contratto alle premesse, il primo articolo le rende, assieme agli allegati, parte integrante e sostanziale del testo contrattuale. Grazie a tale clausola le premesse e gli allegati, a prescindere dalla formulazione data loro, condividono l'efficacia vincolante del contratto cui sono apposti; in altri termini, si subordinano gli effetti del contratto ai dati esplicitamente premessi e allegati. Inoltre, è importante sottolineare che l'eventuale requisito pattizio di concordare per iscritto qualsiasi modifica al contratto stesso si applicherà anche agli allegati di esso, ivi compreso il piano formativo individuale del dottorando industriale.

Dal punto di vista pratico, questo articolo impone una lettura sistematica di tutta la documentazione contrattuale e invita il lettore a considerare con la dovuta attenzione gli allegati.

Si anticipano quali sono generalmente gli allegati:

- A. Lettera di intenti dell'Impresa (cfr. punto e) delle premesse) attestante anche l'impegno di ricerca e sviluppo di quest'ultima;
- B. Allegato tecnico sui background delle Parti, generalmente sviluppato dai supervisor del dottorato industriale (cfr. art. 2.4);
- C. Piano formativo individuale del dottorando industriale predisposto ad hoc considerando le esigenze anche di lavoro del dottorando e contenente i contatti del dottorando e dei suoi supervisor, gli obiettivi formativi del corso di dottorato, la frequenza di insegnamenti universitari, la quantificazione del tempo dedicato all'apprendimento-ricerca e al lavoro, le principali tematiche di formazione e ricerca e le modalità di loro svolgimento, la breve descrizione del progetto di ricerca del dottorando industriale incluse le ricadute e i risultati attesi (cfr. art. 6.2);
- D. Dichiarazione d'impegni del dottorando industriale (cfr. art. 7.2).

## **Art. 1 - Premesse e allegati**

- 1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

## Art. 2 - Definizioni

Con le definizioni il contratto entra nel vivo del trasferimento tecnologico. Infatti, l'accordo delle Parti sul significato di termini chiave del contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale è cruciale per delimitare i rispettivi diritti e obblighi. Oltre a ricordare che la locuzione DOTTORANDO INDUSTRIALE indica il dipendente dell'Impresa risultato idoneo alla selezione e quindi ammesso al CORSO come dottorando senza borsa, le definizioni riguardano i beni immateriali genericamente inerenti al rapporto contrattuale.

Dai punti di vista cronologico e soggettivo del contratto di dottorato industriale si distinguono:

- I) i beni immateriali di una Parte esistenti prima del contratto medesimo (c.d. BACKGROUND) e messi a disposizione ai fini dell'utile svolgimento del Corso di dottorato. Solitamente il background è ciò che garantisce il vantaggio competitivo nei rispettivi ambiti di operatività delle Parti, ossia, nel caso dell'Ente di Ricerca il background è ciò che stimola l'iniziativa dell'Impresa a attivare il percorso di dottorato industriale entro il corso offerto dall'ente stesso. Per l'Impresa, il background si sovrapporrà di norma all'ambito scientifico del corso di dottorato salvo un suo interesse esplorativo onde sondare con i dipendenti-dottorandi industriali aree di ricerca lontane dalle sue attività correnti;
- II) i beni immateriali raggiunti da una Parte durante la vigenza del contratto ma non discendenti dall'esecuzione del percorso di dottorato executive (c.d. SIDEGROUND). In pratica, trattasi di risultati dell'Ente di Ricerca o dell'Impresa opposti a quelli raggiunti nello svolgimento del progetto di ricerca dottorale dal dottorando industriale di cui al paragrafo seguente;
- III) i beni immateriali risultanti dal percorso di dottorato industriale cui regime proprietario e diritti d'accesso sono da convenire (c.d. RISULTATI DEL PERCORSO). Tale categoria è onnicomprensiva e consiste in qualsiasi risultato del progetto di ricerca dottorale ottenuto dal dottorando industriale a prescindere dalla sua proteggibilità da diritti di proprietà intellettuale. L'allocazione contrat-

tuale dei RISULTATI DEL PERCORSO rifletterà il fatto che difetta un rapporto di committenza tra le Parti, e quindi un corrispettivo per l'esecuzione di un'attività di ricerca svolta nell'esclusivo interesse dell'Impresa, mentre sussiste piuttosto la finalità congiunta di esporre un dipendente dell'Impresa all'ambiente accademico e formarlo alla ricerca scientifica di base pur mantenendone il rapporto di lavoro subordinato verso l'Impresa datrice. In tal senso, è bene sottolineare che solitamente esisterà a monte del dottorato executive un contratto di lavoro tra dottorando industriale e Impresa che disporrà al riguardo delle invenzioni del dipendente. Di fatto, poiché il dottorando industriale deve essere un dipendente impegnato in attività di elevata qualificazione ex art. 10, comma quarto, lett. c) DM n. 226/2021, i suoi risultati inventivi saranno verosimilmente disciplinati come invenzioni di servizio o al più d'azienda ex art. 64, commi primo e secondo quindi attribuite in sfruttamento commerciale all'Impresa previa apposita remunerazione contrattuale o equo premio di legge.

La distinzione tra *background*, *sideground* e risultati del percorso è poi funzionale nel proseguimento del contratto a convenire tra le Parti l'applicabile regime d'accesso e proprietario.


Altri beni immateriali la cui definizione è utile per delineare il rapporto tra Impresa e Università sono le INFORMAZIONI RISERVATE. Dato il carattere tecnico, i possibili risvolti inventivi e le ricadute economiche del Corso di dottorato in generale e del percorso executive in particolare, è importante che le Parti chiariscano - onde evitare incomprensioni - quali siano e non siano le informazioni da sottoporre a vincolo di segretezza. Da un lato, è bene che "riservata" possa essere qualsiasi informazione, sotto ogni forma, a condizione che una Parte (divulgante) la qualifichi come tale nella trasmissione all'altra Parte (ricevente) nell'ambito del Corso di dottorato. Dall'altro lato, ragionando al contrario, la definizione esclude quelle informazioni che per comprovate ragioni ostative non possono in alcun modo essere considerate riservate (ad es. informazioni di pubblico dominio, legittimamente acquisite, da divulgare per cause di forza maggiore). Esemplificando, le informazioni riservate potranno così ben riguardare anche il *background*, *sideground* o un risultato del percorso qualora appositamente qualificato come riservato e in assenza delle delineate ragioni ostative.

## Art. 2 - Definizioni

- 2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.
- 2.2. Il termine "DOTTORANDO INDUSTRIALE" indica il dipendente dell'IMPRESA ammesso al CORSO e immatricolato come dottorando senza borsa.
- 2.3. Il termine "BACKGROUND" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare prima dell'ammissione del DOTTORANDO INDUSTRIALE al CORSO e messo a disposizione per il suo svolgimento. La lista dei BACKGROUND reciproci sarà fornita nell'allegato tecnico (Allegato B) prima della sottoscrizione del CONTRATTO.
- 2.4. Il termine "RISULTATI DEL PERCORSO" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale, proteggibile e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti dal DOTTORANDO INDUSTRIALE in occasione del PERCORSO EXECUTIVE e in ragione di esso.
- 2.5. Il termine "SIDEGROUND" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una PARTE durante il CORSO, ma non in esecuzione del PERCORSO EXECUTIVE e ciò anche se rientranti nel suo medesimo settore tecnico o scientifico. A titolo esemplificativo, non esaustivo, il SIDEGROUND può comprendere beni immateriali dipendenti o derivati dai RISULTATI DEL PERCORSO.
- 2.6. La locuzione "INFORMAZIONI RISERVATE" indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come 'riservata' in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all'altra PARTE nell'ambito del CONTRATTO o al dottorando nell'ambito del CORSO, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole inclusi altresì i RISULTATI DEL PERCORSO. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all'altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura 'Riservato.' Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente da effettuarsi a carico della PARTE divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile. Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:
  - fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
  - fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla

stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano il diritto;

- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.



## Art. 3 - Oggetto del Contratto

La clausola sull'oggetto del contratto determina l'obbligo per l'Ente di Ricerca di creare il percorso industriale all'interno del Corso di dottorato individuato dall'Impresa riservandone il numero di posti concordato per ciascun anno accademico convenuto ai suoi dipendenti in possesso dei titoli di studio necessari, ovvero laurea magistrale o equipollente, italiana o estera. Riguardo la durata del percorso executive, essa deve corrispondere con la durata del corso di dottorato di riferimento, ovvero minimo tre anni e di norma non più di quattro anni.

### **Art. 3 - Oggetto del Contratto**

- 3.1. Alla luce dell'impegno dell'IMPRESA di cui all'Allegato A, le PARTI concordano di sottoscrivere il CONTRATTO per la creazione del PERCORSO EXECUTIVE all'interno del CORSO.
- 3.2. Il PERCORSO EXECUTIVE è rivolto ai dipendenti dell'IMPRESA che abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero (Master of Science/Art) che nel paese di conseguimento dia accesso a corsi di dottorato equiparabili per durata e contenuto al titolo italiano e che siano motivati a sviluppare ulteriormente la loro educazione e formazione alla ricerca multidisciplinare attraverso la frequenza del CORSO.
- 3.3. La durata del PERCORSO EXECUTIVE coincide con la durata ufficiale del CORSO ossia 3 anni accademici. Le PARTI concordano di riservare al PERCORSO EXECUTIVE ..... posti in ciascun ciclo.



## Art. 4 - Accesso al PERCORSO EXECUTIVE

Un aspetto chiave del contratto di dottorato industriale riguarda l'accesso al percorso all'uopo attivato di concerto con l'Impresa. Infatti, l'ammissione del dipendente al percorso industriale non è automatica ma richiede il superamento del medesimo concorso per l'assegnazione dei posti di dottorato con borsa ordinaria ministeriale. Tale prova selettiva verifica non solo i requisiti formali del candidato dipendente, come il possesso dei titoli di studio necessari o la non contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, ma valuta anche la sua idoneità a intraprendere il percorso dottorale e il suo impegno aziendale in attività di elevata qualificazione come richiesto dall'art. 11, comma quarto, lett. b) DM 226/2021. Una volta selezionati, i dipendenti continuano a esser retribuiti dall'Impresa datrice di lavoro e sono inquadrati nell'ordinamento universitario come dottorandi senza borsa con tutti i relativi diritti e obblighi.

### **Art. 4 - Accesso al PERCORSO EXECUTIVE**

- 4.1. Il DOTTORANDO INDUSTRIALE è ammesso al PERCORSO EXECUTIVE previo superamento del concorso di ammissione al CORSO. Ottenuta l'idoneità, il DOTTORANDO INDUSTRIALE è immatricolato nel CORSO come studente senza borsa al contempo mantenendo la sua posizione di dipendente dell'IMPRESA con relativo stipendio.
- 4.2. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del CORSO ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al CORSO, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare alla Legge numero 240/10 e ss.mm.ii., al Decreto Ministeriale MUR 14/12/2021 numero 226, ai regolamenti in materia di dottorato di ricerca e di proprietà intellettuale dell'UNIVERSITÀ e all'avviso di selezione a evidenza pubblica per l'ammissione a CORSO.



## Art. 5 - Impegni dell'UNIVERSITÀ e collaborazione scientifica

L'articolo 5, facendo riferimento alle finalità e modalità di svolgimento proprie del percorso di dottorato, definisce gli impegni dell'Ente di Ricerca con riguardo all'attivazione del percorso di dottorato industriale. In primo luogo, l'Ente di Ricerca si impegna ad emanare l'avviso di selezione a evidenza pubblica per l'ammissione al corso, nel quale è indicato il numero di posti attivati per il percorso executive, secondo quanto concordato con l'Impresa.

In generale, l'Ente di Ricerca mantiene la responsabilità della formazione del dottorando industriale, fermo restando che le modalità di svolgimento delle attività di ricerca nonché la ripartizione dell'impegno complessivo del dottorando e la durata delle attività, verrà concordata tra le Parti. Difatti, anche l'Impresa sarà coinvolta nella formazione del piano di ricerca individuale del dottorando, dato lo specifico interesse all'ambito della sua ricerca. A tal fine, l'articolo in esame stabilisce che il piano formativo individuale del dottorando industriale sia concordato di concerto tra le Parti e stabilisca altresì le modalità e le strutture presso le quali sarà svolta la ricerca, nell'intento di realizzare una collaborazione proficua per tutti i soggetti coinvolti.

A ciascun vincitore di concorso di accesso al dottorato è assegnato un supervisore universitario, anche chiamato tutor, il quale rappresenta la persona con cui il dottorando interagirà per la realizzazione del suo progetto di ricerca e il principale interlocutore per qualsiasi problematica o evenienza riguardi il percorso di dottorato. Il supervisore è tenuto al supporto di carattere scientifico, agli incontri con il dottorando a intervalli regolari, come indicato - tra l'altro - dalla Carta Europea dei ricercatori, alla sezione Principi Generali e Requisiti - Relazione con i supervisor.

Al termine di ogni anno di corso, l'attività del dottorando è valutata come previsto dal regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università e il Collegio Docenti si esprime in merito alla sua ammissione all'anno successivo. A tale scopo il dottorando sarà tenuto a relazionare la propria attività sia nei riguardi del supervisore universitario, sia nei riguardi del co-supervisore aziendale, come stabilito negli articoli 6 e 7 del Contratto. In alcune sedi universitarie sono previste anche relazioni

L'articolo 5, facendo riferimento alle finalità e modalità di svolgimento proprie del percorso di dottorato, definisce gli impegni dell'Ente di Ricerca con riguardo all'attivazione del percorso di dottorato industriale. In primo luogo, l'Ente di Ricerca si impegna ad emanare l'avviso di selezione a evidenza pubblica per l'ammissione al corso, nel quale è indicato il numero di posti attivati per il percorso executive, secondo quanto concordato con l'Impresa.

In generale, l'Ente di Ricerca mantiene la responsabilità della formazione del dottorando industriale, fermo restando che le modalità di svolgimento delle attività di ricerca nonché la ripartizione dell'impegno complessivo del dottorando e la durata delle attività, verrà concordata tra le Parti. Difatti, anche l'Impresa sarà coinvolta nella formazione del piano di ricerca individuale del dottorando, dato lo specifico interesse all'ambito della sua ricerca. A tal fine, l'articolo in esame stabilisce che il piano formativo individuale del dottorando industriale sia concordato di concerto tra le Parti e stabilisca altresì le modalità e le strutture presso le quali sarà svolta la ricerca, nell'intento di realizzare una collaborazione proficua per tutti i soggetti coinvolti.

A ciascun vincitore di concorso di accesso al dottorato è assegnato un supervisore universitario, anche chiamato tutor, il quale rappresenta la persona con cui il dottorando interagirà per la realizzazione del suo progetto di ricerca e il principale interlocutore per qualsiasi problematica o evenienza riguardi il percorso di dottorato. Il supervisore è tenuto al supporto di carattere scientifico, agli incontri con il dottorando a intervalli regolari, come indicato – tra l'altro – dalla *Carta Europea dei ricercatori, alla sezione Principi Generali e Requisiti - Relazione con i supervisor*.

Al termine di ogni anno di corso, l'attività del dottorando è valutata come previsto dal regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università e il Collegio Docenti si esprime in merito alla sua ammissione all'anno successivo. A tale scopo il dottorando sarà tenuto a relazionare la propria attività sia nei riguardi del supervisore universitario, sia nei riguardi del co-supervisore aziendale, come stabilito negli articoli 6 e 7 del Contratto. In alcune sedi universitarie sono previste anche relazioni quadrimestrali. Inoltre, taluni Dottorati di Ricerca richiedono degli esami alla fine dei corsi a frequenza obbligatoria stabiliti dal Collegio dei docenti, da svolgersi solitamente durante il primo o secondo anno di corso.

Data la partecipazione dell'Impresa, il Contratto prevederà altresì che le Parti concorderanno la composizione della Commissione per la discussione della tesi finale del dottorando.

## **Art. 5 - Impegni dell'UNIVERSITÀ e collaborazione scientifica**

- 5.1. L'UNIVERSITÀ emana annualmente l'avviso di selezione a evidenza pubblica per l'ammissione al CORSO, nel quale è indicato il numero di posti attivati per il PERCORSO EXECUTIVE, secondo quanto concordato con l'IMPRESA.
- 5.2. I candidati dipendenti dell'IMPRESA partecipano alla stessa selezione dei candidati ordinari e sono valutati dalla stessa Commissione. Al termine della selezione è redatta una graduatoria specifica per il PERCORSO EXECUTIVE e gli idonei sono ammessi al CORSO e immatricolati secondo le procedure ordinarie con la qualifica di DOTTORANDO INDUSTRIALE.
- 5.3. L'UNIVERSITÀ mantiene la responsabilità della formazione del DOTTORANDO INDUSTRIALE, fermo restando che l'attività formativa del PERCORSO EXECUTIVE verrà concordata tra le PARTI. L'UNIVERSITÀ nomina, con delibera del Collegio dei Docenti del CORSO, un supervisore per ciascun DOTTORANDO INDUSTRIALE, che ne controlla in modo continuativo le attività formative e di ricerca e ne garantisce la conformità al piano formativo individuale del DOTTORANDO INDUSTRIALE (cfr. Allegato C) anche mediante periodici incontri.
- 5.4. Al termine di ogni anno di corso, l'attività del DOTTORANDO INDUSTRIALE è valutata come previsto dal regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'UNIVERSITÀ e il Collegio Docenti si esprime in merito alla sua ammissione all'anno successivo.
- 5.5. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del DOTTORANDO INDUSTRIALE, l'UNIVERSITÀ ne dà tempestiva comunicazione all'IMPRESA.
- 5.6. Al DOTTORANDO INDUSTRIALE che abbia superato l'esame finale, svolto secondo le norme di legge e del regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'UNIVERSITÀ, quest'ultima rilascia il titolo di Dottore di Ricerca in ..... . Le PARTI concorderanno la composizione della Commissione per l'esame finale del DOTTORANDO.



## Art. 6 - Impegni dell'IMPRESA

Poiché il percorso di dottorato industriale riconosce particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, il contratto prevede che l'Impresa sia coinvolta direttamente nella formazione e ricerca del dottorando industriale tramite un proprio dipendente che funga da co-supervisore aziendale accanto a quello accademico. Di fatto, il co-supervisore aziendale potrà essere un dirigente dell'Impresa promotrice del percorso industriale o collega senior del dottorando industriale con significativa esperienza di ricerca.

Per il fruttuoso espletamento del percorso executive, l'Impresa deve poi garantire che il dottorando industriale, nonostante mantenga le proprie mansioni di lavoratore subordinato e il relativo salario, possa frequentare le attività formative e di ricerca concordate nel piano formativo individuale e che gli siano accessibili tutti i beni strumentali aziendali utili ai fini scientifici.

A livello finanziario, l'attivazione del percorso executive non determina aggravii di costi per l'Ente di Ricerca. Infatti, l'Impresa si obbliga a sostenere tutte le spese di formazione e ricerca del dottorando industriale incluse le tasse d'iscrizione e frequenza del corso e a rimborsare anche una somma di denaro per ogni posto di dottorato industriale attivato a fronte della gestione amministrativa fornita dall'Ente di Ricerca. Tale contributo a titolo di rimborso varia nell'ammontare a seconda delle concrete risorse scientifiche e amministrative prestate dall'Ente di Ricerca al percorso executive. Il suo pagamento è dilazionato in tre rate annuali da versarsi anticipatamente all'inizio di ogni anno accademico sempreché il dottorando industriale sia ammesso agli anni successivi di corso e non rinunci agli studi.

## **Art. 6 - Impegni dell'IMPRESA**

- 6.1. In aggiunta al supervisore universitario, l'IMPRESA mette a disposizione un proprio dipendente quale co-supervisore di ciascun DOTTORANDO INDUSTRIALE che collabora nella gestione e nel controllo delle relative attività formative e di ricerca svolte. Il co-supervisore potrà esser invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del CORSO, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto del DOTTORANDO INDUSTRIALE.
- 6.2. L'IMPRESA consente al DOTTORANDO INDUSTRIALE la frequenza delle attività previste nel Piano formativo individuale (cfr. Allegato C) e assicura la disponibilità di risorse e strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca prevista presso la propria sede senza alcun onere per l'UNIVERSITÀ.
- 6.3. Quale contributo di finanziamento ai costi sostenuti dall'UNIVERSITÀ per l'organizzazione e gestione dell'attività di formazione e di ricerca del CORSO, l'IMPRESA si impegna a rimborsare all'UNIVERSITÀ un importo di Euro ..... per ogni posto di dottorato industriale attivato. L'importo sarà pagato in tre rate annuali anticipate di uguale importo, pari a Euro ..... l'una, la prima entro 30 giorni dalla stipula del CONTRATTO e le successive entro il 30 settembre degli anni successivi al primo. In caso di non ammissione del DOTTORANDO INDUSTRIALE o sua rinuncia agli studi, non saranno dovute le rate non scadute e non pagate.
- 6.4. L'IMPRESA si fa altresì carico per ciascun DOTTORANDO INDUSTRIALE di tutte le spese relative all'attività di formazione e ricerca, inclusi il budget per la ricerca pari a Euro 1.624,3 annui di cui all'art. 9, comma quarto del Decreto MUR n. 226 del 2021, le spese di trasferta per partecipare ad eventi e periodi di studio che richiedano spostamenti al di fuori della sede di lavoro del dottorando, nonché del pagamento delle tasse annuali dovute per l'iscrizione e la frequenza annuale del CORSO.

## Art. 7 - Diritti e doveri del DOTTORANDO INDUSTRIALE

La condizione del dottorando industriale richiede talune accortezze con riguardo alla disciplina dei suoi Diritti e Doveri, in parte diversi rispetto a quelli riconosciuti in capo ai suoi colleghi, tenuto conto del coinvolgimento del soggetto aziendale alla compagine del dottorato.

Secondo il Regolamento di dottorato di ciascun Ateneo, alla fine di ogni anno i dottorandi devono presentare una relazione particolareggiata scritta (talvolta anche orale) sull'attività svolta; sulla base della quale il Collegio dei docenti, "previa valutazione della assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto", ne propone al Rettore l'esclusione dal corso o il passaggio all'anno successivo. Accanto a ciò, il dottorando industriale sarà tenuto evidentemente a relazionare la propria attività anche nei riguardi della Parte aziendale e fornirà, perciò, al proprio co-supervisore (designato ex art. 6 del Contratto) i documenti relativi allo stato di avanzamento del percorso dottorale.

Accade, inoltre, che il dottorando sia tenuto a conoscere e sottoscrivere esplicitamente alcuni ulteriori impegni, che discendono dalla relazione che intercorre a monte tra l'Università e l'Impresa. In tal senso, l'articolo 7 ricalca previsioni spesso già stabilite dai Regolamenti di Ateneo sulle invenzioni con riguardo al personale docente (professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti del ruolo a esaurimento) e addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso l'Università (quali studenti dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università), i quali sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio della loro attività di ricerca, di accettare nei loro confronti l'applicazione dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale e del Regolamento di Ateneo, oltre alle clausole di eventuali accordi che già intercorrano tra l'Università e un terzo che si riferiscano alla ricerca del soggetto interessato.

Gli impegni in questione si riferiscono: al riconoscimento della titolarità di eventuali risultati inventivi in capo alle Parti coinvolte; al mantenimento degli obblighi

di riservatezza per quanto concerne il programma dottorale e la ricerca; alla non pubblicazione dei risultati, senza il previo consenso delle Parti coinvolte e, più in generale, all'accettazione della disciplina relativa alla proprietà intellettuale; aspetti che saranno meglio definiti nelle clausole successive del Contratto.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri del DOTTORANDO INDUSTRIALE**

- 7.1. Il DOTTORANDO INDUSTRIALE curerà la redazione e fornirà all'IMPRESA i documenti relativi allo stato di avanzamento del proprio percorso dottorale previsti dal Piano formativo individuale a tale scopo predisposto dal Collegio dei Docenti di concerto con il supervisore universitario e il co-supervisore aziendale (cfr. Allegato C). Inoltre, il DOTTORANDO INDUSTRIALE si impegna a predisporre una relazione conclusiva per l'IMPRESA descrivente il complesso delle ricerche svolte e i RISULTATI DEL PERCORSO.
- 7.2. Le PARTI si impegnano a far sottoscrivere al DOTTORANDO INDUSTRIALE sotto la sua personale responsabilità, i seguenti impegni:
- non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo svolgimento del PERCORSO EXECUTIVE le INFORMAZIONI RISERVATE che saranno fornite, rivelate o acquisite nell'ambito di esso;
  - riconoscere, nell'ambito della tesi di dottorato in cui siano esplicitati o citati i RISULTATI DEL PERCORSO, la titolarità degli stessi in capo ai legittimi proprietari, e i relativi diritti morali dell'autore/autori;
  - non pubblicare i RISULTATI DEL PERCORSO senza il previo consenso del supervisore e co-supervisore;
  - l'accettazione espressa dell'applicazione nei propri confronti delle clausole contenute nel CONTRATTO e nel Regolamento di ateneo sulle invenzioni con specifico riguardo alla proprietà industriale (v. ALLEGATO D - Dichiarazione d'impegni del dottorando).

## Art. 8 - Proprietà intellettuale e titolarità dei risultati del percorso

La disciplina della proprietà intellettuale e della titolarità dei risultati della ricerca dottorale e dei diritti sui beni immateriali legati allo svolgimento del Corso di dottorato è un altro nodo cruciale del rapporto tra Impresa e Ente di Ricerca. Oltre a richiedere l'autorizzazione reciproca per l'uso dei segni distintivi dell'altra Parte a fini pubblicitari, in generale la clausola in questione:

### I) **Circoscrive i diritti d'accesso al *background* di ciascuna Parte**

I corsi di Dottorato di Ricerca entro cui viene attivato il percorso executive, per loro natura, si inseriscono nelle attività preesistenti delle Parti e prendono le mosse dalle relative informazioni, conoscenze e beni immateriali, ovvero dai rispettivi *background* appositamente censiti dall'allegato tecnico B. Il Contratto in oggetto non modifica la titolarità di tale *background* che rimane della Parte sua proprietaria esclusiva. Tuttavia, considerato che inevitabilmente il *background* dell'Università e quello dell'Impresa datrice di lavoro del dottorando industriale potranno risultare utili allo sviluppo della ricerca dottorale, ed in linea con l'art. 3 del regolamento UE n. 1217/2010, il contratto dispone che le Parti si concedano una licenza a titolo gratuito e non esclusiva, senza diritto di sub-licenza e non trasferibile, sui *background* reciproci, ma limitata all'uso necessario per svolgere il Corso di dottorato. In altre parole, diritti sul *background*, come definito dall'allegato tecnico, non limiteranno lo svolgimento della ricerca dottorale ma ne saranno posti a fondamento. Inoltre, se lo sfruttamento dei risultati del percorso di dottorato industriale di titolarità di una Parte risultasse poi dipendente dal *background* dell'altra, è convenuto l'impegno di garantirvi accesso efficace mediante apposita licenza a condizioni eque e ragionevoli. Di conseguenza, le Parti garantiscono che i risultati del percorso industriale saranno commercializzabili salva la remunerazione dei diritti d'accesso al *background* che si rivelino possibilmente indispensabili a tal fine.

### II) **Rimanda a un successivo accordo la gestione del *sideground* accidentale**

La realistica eventualità che una Parte consegua del *sideground* in parallelo

allo svolgimento del percorso di dottorato executive impone che la relativa titolarità e diritti d'accesso siano regolati da apposito accordo non anticipabile al momento della stipula del contratto di attivazione del dottorato industriale. La mancanza di collegamento tra il *sideground* dell'Ente di Ricerca e il percorso executive esclude inoltre che l'Impresa possa vantare pretese come sui risultati. Ciononostante, la valorizzazione del *sideground* mediante apposito contratto di licenza o cessione all'Impresa, a tal fine concedendole diritto di prelazione, potrebbe rivelarsi una valida opportunità per l'Ente di Ricerca anche più praticabile rispetto al trasferimento tecnologico verso terzi con i quali non sussiste già un pari rapporto fiduciario. Tale previsione si pone inoltre nel solco di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c) del Decreto del MUR 226 del 2021 secondo cui le convenzioni di dottorato industriale prevedono meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate. In ogni caso, il diritto di prelazione implica che l'Impresa benefici di condizioni non più favorevoli di quelle offerte a terzi a mezzo dell'imprescindibile procedimento amministrativo cui indebita elusione determinerebbe la nullità del contratto di licenza o cessione così concluso.

**III) Propone tre opzioni, da A) a C), per gestire gli eventuali risultati del percorso executive cui concreta scelta è rimessa alla negoziazione tra le Parti, ovvero:**

**A. Titorarietà esclusiva dell'Università e diritto di opzione dell'Impresa**

**B. Deposito congiunto e licenza esclusiva o cessione entro 18 mesi all'Impresa**

**C. Titorarietà dei Risultati del percorso executive esclusiva dell'Impresa**

Nonostante l'ordine di presentazione delle opzioni sui risultati del percorso di dottorato industriale segua l'ipotetica preferenza dell'Ente di Ricerca, la scelta tra esse sarà in concreto effettuata sulla base delle contingenze del caso concreto riflettendo il grado di coinvolgimento dell'Impresa nel percorso di formazione e ricerca del dottorando industriale. In generale, le opzioni riflettono la natura ibrida della ricerca del dottorando industriale la quale da un lato si discosta palesemente dalla ricerca su fondi istituzionali, quale ad esempio quella dei dottorandi ordinari con borsa ministeriale, escludendo quindi l'applicabilità del *professor's privilege* ex art. 65, comma 1 CPI. Dall'altro lato, essa non coincide neanche necessariamente con la ricerca commissionata in cui il committente si attende la titolarità di tutto quan-

to risulti necessariamente dalla ricerca finanziata né con la ricerca del lavoratore subordinato. Infatti, nel contratto in oggetto, l'Impresa si impegna a consentire ai propri dipendenti di frequentare un percorso di formazione e ricerca seppur ad oggetto temi di suo specifico interesse, e svolge al massimo un ruolo secondario nella supervisione del dottorando che concretamente svolgerà il percorso executive rispetto alla primarietà dell'Ente di Ricerca che offre il Corso di dottorato.

Ne consegue che, di norma, titolare dei risultati del dottorando industriale sia l'Ente di Ricerca responsabile del percorso formativo e di ricerca del dottorando e che solo eccezionalmente, laddove l'Impresa trattenga il dipendente-dottorando prevalentemente nel proprio gruppo di ricerca interno con integrale copertura dei relativi costi, quest'ultima legittimamente negozierà la titolarità esclusiva dei risultati conseguiti dal dottorando nello svolgimento del percorso executive nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro applicabile. Infatti, è da sottolinearsi che esiste a monte del dottorato executive un rapporto di lavoro subordinato tra dottorando industriale e Impresa che determina tra questi l'applicabilità del regime delle invenzioni del dipendente di cui all'art. 64 CPI. Di fatto, poiché il dottorando industriale deve essere un dipendente impegnato in attività di elevata qualificazione ex art. 10, comma quarto, lett. c) DM n. 226/2021, i suoi risultati inventivi saranno verosimilmente disciplinati come invenzioni di servizio o al più d'azienda ex art. 64, commi primo e secondo CPI quindi attribuite in sfruttamento commerciale esclusivo all'Impresa previa apposita remunerazione contrattuale o equo premio di legge.

A prescindere dell'opzione scelta per la titolarità dei risultati del percorso executive, il contratto prevede sempre sia che l'Ente di Ricerca si riservi l'uso gratuito e perpetuo dei risultati del percorso industriale per fini scientifici, didattici o comunque convenuti con l'Impresa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti, sia il diritto di opzione a titolo gratuito sui risultati del percorso executive di titolarità esclusiva o parziale dell'Impresa qualora questi decida di abbandonarne il mantenimento.

Infine, è opportuno sottolineare anche che il deposito a titolarità, almeno parziale, dell'Ente di Ricerca, seguito da una prestabilita attività di valorizzazione da parte dell'Impresa, aveva valore doppio ai fini dell'ultima rendicontazione Anvur 2015-2019 per la valutazione della qualità della ricerca. Infatti, il deposito congiunto seguito da licenza o cessione innalzava sia l'indicatore dei brevetti universitari, sia quello dei contratti di valorizzazione.

Di seguito si analizzano nel dettaglio le opzioni previste.

#### **A. Titolarità esclusiva dell'Università e diritto di opzione dell'Impresa**

L'alternativa in questione, pur garantendo all'Impresa la possibilità di sfruttare economicamente i risultati del percorso di dottorato industriale, calza le fatti-

specie concrete dove l'Università vanti un *background* significativo e l'Impresa o non sia coinvolta attivamente nel percorso di dottorato o non abbia imprescindibili esigenze commerciali non operando sul mercato rilevante per i risultati. Conseguentemente, il contratto alloca la titolarità dei risultati all'Università e solo laddove l'Impresa manifesti un tempestivo interesse per lo sfruttamento economico di essi prevede un meccanismo di cessione onerosa mediante esercizio di un diritto di opzione a fronte della copertura da parte dell'Impresa dei costi di brevettazione o registrazione oltre a un corrispettivo di mercato.

#### **B. Deposito congiunto e licenza esclusiva o cessione entro 18 mesi all'Impresa**

Impresa e Università protraggono il loro rapporto oltre il percorso di dottorato industriale cooperando nel conseguimento di diritti di proprietà intellettuale sui risultati del percorso executive e divenendone così comproprietari ma riservano all'Impresa lo sfruttamento commerciale di essi. Di norma, tale scelta rispecchia le circostanze in cui l'Impresa contribuisca attivamente al progetto di ricerca del dottorando industriale fornendogli specifiche risorse materiali e immateriali.

A prescindere dal contenuto del successivo accordo raggiunto dalle Parti sulle rispettive quote di titolarità dei risultati del percorso industriale, l'Università si obbliga già con il contratto di dottorato industriale alternativamente o a dare in licenza esclusiva o a cedere entro 18 mesi dal primo deposito o registrazione di privative la propria quota all'Impresa. A fronte di tale impegno dell'Università che privilegia le esigenze commerciali e strategiche di proprietà intellettuale dell'Impresa, quest'ultima, oltre a pagare il corrispettivo della licenza esclusiva o della cessione, accetta di sostenere in proprio tutti i costi di brevettazione o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati del percorso executive.

È da rilevare che la contitolarità seguita da licenza si adatti soprattutto a quelle ricerche dottorali i cui risultati siano più generalmente applicabili, con ricadute oltre l'ambito di operatività dell'Impresa promotrice del dottorato industriale. Al contrario, la contitolarità seguita da cessione riflette meglio quei dottorati industriali orientati a soddisfare esigenze tecnologiche di specifico interesse dell'Impresa e che difficilmente possono portare a risultati di applicazione trasversale.

#### **C. Titorialità dei Risultati del percorso executive esclusiva dell'Impresa**

L'opzione in questione riflette lo speciale caso in cui il dottorando industriale segua un percorso di formazione e ricerca che preveda il suo mantenimento prevalente nel gruppo di ricerca dell'Impresa e la sua operatività continuativa presso le strutture del datore di lavoro. A fronte di ciò, le Parti negoziano che la

titolarità dei risultati del percorso di dottorato industriale sarà dell'Impresa. Poiché però l'Ente di Ricerca forma il dottorando industriale con corsi universitari specifici e fornisce supervisione accademica della ricerca, il contratto prevede che l'Impresa remunererà appositamente gli incerti esiti della ricerca dottorale. Indennità e premi sono quindi dovuti dall'Impresa all'Università, in primo luogo, per il solo fatto di conseguire dei risultati del percorso executive, in secondo luogo, per ciascun deposito di domanda di brevetto o modello di utilità sui risultati o per la loro estensione all'estero e infine per la loro concessione. In aggiunta a eventuali premi inventivi e indennità per invenzioni del dipendente previste dal contratto di lavoro del dottorando industriale, le somme corrisposte dall'Impresa saranno poi spartite tra l'Università e il dottorando secondo gli applicabili regolamenti sulla proprietà intellettuale d'ateneo spettando in ogni caso all'inventore non meno del 50% di essi ex art. 65, comma terzo CPI.

#### **Art. 8 - Proprietà intellettuale e titolarità dei risultati del percorso**

- 8.1. È precluso alle PARTI il diritto di usare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra PARTE, salvo il suo preventivo consenso scritto. Ciononostante, le PARTI si riconoscono reciprocamente la libertà di rendere noto pubblicamente l'attivazione del PERCORSO EXECUTIVE.
- 8.2. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell'altra PARTE.
- 8.3. Fermo restando quanto disposto dal comma 8.2., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata del CONTRATTO medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, non revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento del PERCORSO EXECUTIVE, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale dei RISULTATI DEL PERCORSO dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.
- 8.4. L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Se il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote

di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione. L'IMPRESA gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o per la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sul SIDEGROUND dell'UNIVERSITÀ a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dall'IMPRESA entro .....giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNIVERSITÀ della proposta del terzo e delle relative condizioni.

## **OPZIONI SULLA TITOLARITÀ DEI RISULTATI DEL PERCORSO EXECUTIVE**

### **OPZIONE A) Titolarità esclusiva dell'UNIVERSITÀ e diritto di opzione dell'IMPRESA**

- 8.5. In caso di conseguimento di RISULTATI DEL PERCORSO, nel rispetto di quanto disposto dal contratto di lavoro del DOTTORANDO INDUSTRIALE e fatto salvo il suo inalienabile diritto morale di paternità, la proprietà di essi sarà dell'UNIVERSITÀ, la quale potrà procedere al deposito o registrazione di privative industriali su di essi a proprio nome e spese, acquisendone l'esclusiva titolarità senza nulla dovere all'IMPRESA.
- 8.6. Resta inteso che l'IMPRESA sarà informata adeguatamente dei RISULTATI DEL PERCORSO entro 30 giorni dal loro conseguimento e potrà esprimere, entro 45 giorni dalla comunicazione da parte dell'UNIVERSITÀ il proprio interesse all'acquisizione di diritti patrimoniali sui di essi. Nel solo caso di tempestivo interesse dell'IMPRESA, questi potrà esercitare un diritto di opzione per l'acquisizione a titolo oneroso delle privative dell'UNIVERSITÀ sui RISULTATI DEL PERCORSO alle seguenti condizioni:
- a. l'IMPRESA avrà diritto a scrivere la domanda di privativa, avvalendosi del supporto del DOTTORANDO INDUSTRIALE e degli altri eventuali inventori afferenti all'UNIVERSITÀ;
  - b. l'UNIVERSITÀ sarà la titolare esclusiva delle privative e designerà quali inventori il DOTTORANDO INDUSTRIALE e gli altri eventuali inventori;
  - c. l'UNIVERSITÀ entro tre mesi dal deposito della domanda di priorità avvierà le procedure per la cessione della titolarità all'IMPRESA;
  - d. l'IMPRESA sosterrà tutti i costi di deposito e gli eventuali successivi oneri relativi all'estensione e il mantenimento;
  - e. l'IMPRESA riconoscerà all'UNIVERSITÀ un corrispettivo determinato a condizioni di mercato, per ogni diritto di proprietà intellettuale trasferito.
- 8.7. In caso di disaccordo sul corrispettivo, esso sarà determinato da un arbitro nominato dalle PARTI di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di ..... L'arbitro dovrà determinare il corrispettivo in base all'effettivo valore economico di mercato della trasferenda privativa. Oltre detti importi nulla sarà dovuto all'UNIVERSITÀ e agli inventori da parte dell'IMPRESA per quanto riguarda i RISULTATI DEL PERCORSO per cui l'IMPRESA ha manifestato interesse.

### **OPZIONE B) Deposito congiunto e licenza esclusiva o cessione entro 18 mesi all'IMPRESA**

8.5. Nel rispetto di quanto disposto dal contratto di lavoro del DOTTORANDO INDUSTRIALE, in caso di conseguimento di RISULTATI DEL PERCORSO, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata a ottenere il titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro .....  
..... (consigliati 60) giorni dalla comunicazione dei RISULTATI DEL PERCORSO e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità nonché degli aspetti gestionali in merito al mantenimento ed estensione della privativa. [OPPURE: La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% all'IMPRESA e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.] Laddove una PARTE non faccia seguito alla comunicazione dei RISULTATI DEL PERCORSO entro il termine convenuto o manifesti il proprio disinteresse ad ottenere titolo di privativa industriale, l'altra PARTE potrà procedere al loro deposito a proprio esclusivo nome.

8.6. Contestualmente al deposito congiunto di diritti di proprietà intellettuale per i RISULTATI DEL PERCORSO, l'UNIVERSITÀ concederà all'IMPRESA una licenza esclusiva (*a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza*), a titolo oneroso, non cedibile e con/senza (*condizione a scelta del TTO*) diritto di sub-licenza della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi successivamente al deposito congiunto e comunque non oltre .....giorni da esso. A fronte della concessione della licenza esclusiva, l'IMPRESA sosterrà tutti i costi di deposito o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutti i successivi oneri relativi al loro mantenimento e eventuali estensioni.

#### **OPPURE**

8.6. L'UNIVERSITÀ si impegna sin d'ora a cedere all'IMPRESA la propria quota di titolarità sui RISULTATI DEL PERCORSO, inclusi i relativi diritti di priorità, a fronte del pagamento di un premio inventivo pari a € .....  
..... per ogni titolo di privativa depositato o registrato. A sua volta, l'IMPRESA, che sosterrà tutti i costi di deposito, registrazione e mantenimento dei diritti sui RISULTATI DEL PERCORSO, si obbliga a comprare dall'UNIVERSITÀ la suddetta quota di RISULTATI DEL PERCORSO e promette e si obbliga pure a pagare il premio come sopra convenuto al momento del relativo contratto. L'atto di cessione sarà stipulato entro 18 mesi dal primo deposito o registrazione di privative sui RISULTATI DEL PERCORSO a semplice richiesta di una delle due PARTI e sarà trascritto successivamente all'avvenuta pubblicazione dei RISULTATI DEL PERCORSO sui registri degli Uffici presso cui è avvenuto il deposito dei relativi titoli ad opera e spese dell'IMPRESA. È stabilita una penale di €..... a carico della PARTE inadempiente alla promessa di trasferimento. L'importo di € ..... sarà corrisposto anche se l'IMPRESA decida di non azionare la tutela brevettuale sui RISULTATI DEL PERCORSO, optando per la loro protezione tramite segreto industriale.

#### **OPZIONE C) Titolarità dei RISULTATI DEL PERCORSO esclusiva dell'IMPRESA**

8.5. In ragione del Piano formativo individuale (Allegato C), del fatto che il DOTTORANDO INDUSTRIALE opera presso le strutture dell'IMPRESA ed è prevalentemente inserito nel gruppo di ricerca del medesimo, che l'IMPRESA copre tutti i costi della ricerca svolta e nel rispetto di quanto disposto dal contratto di lavoro del

DOTTORANDO INDUSTRIALE, la titolarità esclusiva di tutti i diritti patrimoniali sui RISULTATI DEL PERCORSO sarà dell'IMPRESA il quale riconoscerà all'UNIVERSITÀ un'indennità straordinaria complessiva pari a ad € ..... Inoltre, per il deposito di domanda di brevetto o modello d'utilità internazionale o domanda di estensione internazionale di una domanda prioritaria/priorità già depositata in sede nazionale, l'IMPRESA riconosce all'UNIVERSITÀ un ulteriore premio complessivo pari ad € ..... Infine, per la concessione di ogni brevetto o modello di utilità derivante dalla stessa domanda prioritaria/priorità, l'IMPRESA riconosce una aggiuntiva indennità pari ad € .....

**DA INSERIRE IN CALCE ALL'OPZIONE SCELTA CONTINUANDO LA NUMERAZIONE**

- 8.X. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo dei RISULTATI DEL PERCORSO per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con l'IMPRESA, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.
- 8.X. Qualora l'IMPRESA decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la quota di titolarità dell'IMPRESA.

## Art. 9 - Obblighi di riservatezza

Nell'ambito delle attività relative allo svolgimento del dottorato industriale, le Parti si impegnano alla reciproca confidenzialità delle informazioni scambiate, allo scopo di proteggere il valore commerciale (anche sotto forma di segreto industriale) e la potenziale brevettabilità delle conoscenze delle Parti, sia messe a servizio durante l'attività di ricerca del dottorando, sia all'esito di quest'ultima.

La definizione delle "INFORMAZIONI RISERVATE" - da inserirsi, insieme alle altre definizioni, nell'incipit del contratto (ut supra) - è fondamentale per la corretta comprensione e interpretazione del contenuto della clausola in esame poiché da essa dipenderà il confine della possibile diffusione, consentendo un utilizzo di dette informazioni congruo rispetto agli scopi perseguiti dal Contratto.

Nello specifico, entrambe le Parti si impegneranno reciprocamente a garantire che le informazioni riservate non siano portate a conoscenza di terzi per tutta la durata del percorso di dottorato (generalmente predeterminato in 3 anni, salvo proroghe o estensioni dovute alla discussione della tesi finale) ed oltre, ossia - in questo caso - anche nei 3 anni successivi al termine del Corso di dottorato. Tale periodo può ovviamente essere diversamente concordato (in genere si consiglia una durata dai 2 ai 5 anni) a discrezione delle Parti, tenuto conto delle specificità del percorso di dottorato e delle rispettive esigenze.

L'obbligo di riservatezza impone che le Parti adottino nel trattamento delle informazioni riservate ricevute tutte quelle cautele che esse già impiegano per le proprie informazioni riservate dello stesso tipo, limitandone la diffusione all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse; ad esempio per adempiere a oneri burocratici oppure nei confronti di altri Enti che ospiteranno il dottorando per brevi periodi di ricerca (se previsto dal suo piano di attività). Tale eventualità spesso si concretizza nella sottoscrizione di appositi impegni di confidenzialità (NDA) da parte di coloro che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nel trattamento delle informazioni riservate, i quali saranno così vincolati al rispetto degli stessi obblighi di confidenzialità stabiliti dalla Convenzione.

L'ultimo comma della clausola in esame estende il mantenimento degli obblighi di riservatezza anche nell'ipotesi di rinuncia al corso da parte del dottorando. La procedura della rinuncia, che può essere effettuata in qualsiasi momento dal dottorando, è prevista nei singoli regolamenti di Ateneo. Nella clausola in questione, essendo la durata del corso di dottorato generalmente predeterminata in 3 anni (salvo proroghe o estensioni dovute alla discussione della tesi finale), si prevede una estensione degli obblighi di confidenzialità di pari durata, nell'intento di mantenere un bilanciamento tra l'esigenza di diffondere i risultati della ricerca derivante dal dottorato e quella di tutelare il know-how aziendale e le potenziali possibilità di brevettazione di risultati inventivi.

#### **Art. 9 - Obblighi di riservatezza**

- 9.1. Le PARTI si impegnano a mantenere la confidenzialità di tutte le INFORMAZIONI RISERVATE scambiate, ricevute o ottenute nell'ambito delle attività relative al PERCORSO EXECUTIVE, adottando tutte le misure che rispettivamente adottano per trattare e proteggere le proprie INFORMAZIONI RISERVATE di eguale natura e limitandone la diffusione all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustificano la conoscenza delle stesse. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal CONTRATTO sopravvivono per il periodo di 3 (tre) anni [*valutare la congruità del termine*] dalla data di scadenza del CONTRATTO.
- 9.2. Qualora il DOTTORANDO INDUSTRIALE decida di rinunciare al dottorato le PARTI si faranno carico di fargli restituire le INFORMAZIONI RISERVATE fornite in forma tangibile, di titolarità dell'IMPRESA o dell'UNIVERSITÀ che il DOTTORANDO INDUSTRIALE abbia utilizzato durante il PERCORSO EXECUTIVE, impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse INFORMAZIONI RISERVATE per almeno 3 (tre) anni dalla data di rinuncia agli studi.

## Art. 10 - Pubblicazione e discussione della tesi di dottorato

Uno degli obiettivi del dottorato industriale consiste nel rendere i Risultati accessibili al pubblico, ma appare in ogni caso necessario tutelare i diritti di proprietà intellettuale/industriale che ne possano derivare. Tenuto conto di ciò, nella clausola dedicata alle pubblicazioni le Parti stabiliscono che nel caso in cui la diffusione dei Risultati potrebbe pregiudicare la valorizzazione dei risultati, le Parti si impegnano a non procedere alla relativa diffusione senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Poiché entrambe le Parti hanno interesse a mantenere la segretezza e la non divulgazione di quanto è emerso dall'attività di ricerca del dottorando industriale, è sempre necessario concordare le modalità con cui ciascuna potrà eventualmente procedere a diffondere risultati inerenti all'attività di ricerca. Da una parte, le pubblicazioni possono riguardare documenti, studi ed esiti parziali della ricerca condotta dal dottorando (incluse presentazioni a congressi), ma anche la tesi finale di dottorato. D'altra parte, l'Impresa potrebbe avere interesse a pubblicare, oltre che articoli scientifici, anche documenti di marketing.

Nel rispetto dei vincoli di segretezza, ciascuna Parte può pubblicare quanto elaborato nel corso del dottorato previa autorizzazione dell'altra Parte che non potrà essere irragionevolmente negata né immotivatamente. A tal fine, per mantenere la tempestività della pubblicazione, spesso molto importante nei contesti accademici dove essa vale ai fini dell'acquisizione dello stesso titolo di dottore di ricerca, la clausola in esame definisce un procedimento autorizzativo i cui esatti limiti temporali sono adattate al contesto del dottorato. Dapprima, la Parte che intende pubblicare deve anticipare la pubblicazione all'altra Parte entro un termine consigliato di trenta giorni precedente all'invio dell'articolo alla redazione della rivista, all'organizzazione della conferenza o alla commissione di dottorato in questione. La Parte che riceve il documento da pubblicare ha un termine consigliato di trenta giorni per dare la propria autorizzazione, eventualmente chiedendo modifiche per salvaguardare le proprie informazioni riservate o risultati suscettibili di protezione industriale, decorsi inutilmente i quali la pubblicazione si considererà autorizzata tacitamente [secondo il meccanismo del c.d. silenzio-assenso].

La Parte che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione potrà eventualmente negare l'autorizzazione solo adducendo motivazioni ragionevoli, quali ad esempio quelle riguardanti la violazione della privacy dei soggetti coinvolti nella ricerca, il disaccordo sull'autorialità dell'opera oppure l'esigenza di procedere al deposito di una domanda di brevetto prima che la pubblicazione vada a costituire stato dell'arte invalidante il carattere di novità dell'invenzione. In tale ultimo caso, il comma secondo della clausola prevede automaticamente un rinvio di novanta giorni della pubblicazione onde consentire il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale, stimando che tale termine sia generalmente adeguato a facilitare il lavoro dei mandatarî brevettuali propedeutico al deposito.

Diversamente, quanto elaborato nel corso del progetto di ricerca di dottorato, ma ottenuto in modo disgiunto e perciò di titolarità esclusiva di una sola delle Parti, potrà essere liberamente pubblicabile previa mera comunicazione a titolo informativo da rendere all'altra Parte. Come accade anche per la divulgazione di informazioni confidenziali, non è previsto alcun meccanismo autorizzativo o comunicazioni riguardanti la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.

Da ultimo, considerando che la discussione della tesi di dottorato è una divulgazione pubblica, è consentito alle Parti chiedere la secretazione della tesi in occasione della discussione orale e nella consultazione del testo da parte di terzi. La secretazione è richiesta, in genere, in presenza di situazioni specifiche, quali: parti di tesi sono già sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione; nelle tesi sono contenuti dati sensibili o suscettibili di protezione industriale; le tesi sono finanziate da enti esterni, che vantano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione.

Il meccanismo contemplato nella clausola prevede che la secretazione possa essere richiesta sia dall'Impresa, sia dal dottorando industriale e possa essere consentita fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di discussione della tesi, con l'indicazione della motivazione da parte dello studente e l'approvazione dei supervisorî.

## **Art. 10 - Pubblicazione e discussione della tesi di dottorato**

10.1. Ciascuna PARTE non può pubblicare o presentare RISULTATI DEL PERCORSO o informazioni derivanti dal PERCORSO EXECUTIVE senza il previo consenso scritto dell'altra PARTE, che non potrà essere irragionevolmente né immotivatamente negata. La PARTE che intenda eseguire una pubblicazione o divulgazione

deve sollecitare con domanda scritta allegata a copia dei documenti rilevanti il consenso dell'altra PARTE almeno 30 giorni prima della data programmata per la pubblicazione o divulgazione. Entro 30 giorni dalla ricezione del contenuto da pubblicare, la PARTE ricevente dovrà rispondere per iscritto verificando che i documenti rilevanti rispettino la normativa vigente in materia di dati personali, non contengano INFORMAZIONI RISERVATE di sua proprietà né che comunque inficino la protezione giuridica dei suoi BACKGROUND, SIDEGROUND o RISULTATI DEL PERCORSO. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per rispondere, l'autorizzazione si riterrà concessa. Se il documento contenesse INFORMAZIONI RISERVATE, l'autorizzazione potrà imporre la loro omissione, modifica e sostituzione con la dicitura "[omissis]".

- 10.2. Se la richiesta di pubblicazione di una PARTE infici il deposito di domande brevettuali o la registrazione di altri diritti di proprietà industriale sul BACKGROUND, SIDEGROUND o RISULTATI DEL PERCORSO dell'altra, le PARTI acconsentono sin d'ora a posticipare la pubblicazione fino al termine massimo di novanta (90) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per conseguire eventuali diritti di proprietà industriale titolati.
- 10.3. La PARTE che intenda pubblicare o presentare risultati o informazioni derivanti dal PERCORSO EXECUTIVE, ottenuti disgiuntamente e di titolarità sua esclusiva dovrà darne previa comunicazione all'altra PARTE a titolo meramente informativo. Non è necessaria la preventiva autorizzazione né comunicazione per la pubblicazione di ricerche il cui contenuto sia già di pubblico dominio, comprese le domande di titoli di privativa industriale già rese accessibili al pubblico.
- 10.4. Le PARTI si impegnano a specificare nelle pubblicazioni, relazioni e documenti resi pubblici che i RISULTATI DEL PERCORSO sono scaturiti dalla collaborazione fra l'IMPRESA e L'UNIVERSITÀ.
- 10.5. L'IMPRESA può chiedere la segretezza della tesi del DOTTORANDO INDUSTRIALE ai fini della tutela delle proprie privative industriali, consentendo ai soli membri della Commissione d'esame di assistere alla discussione della tesi finale. In tal caso, i commissari firmeranno un accordo di confidenzialità con l'IMPRESA relativamente all'oggetto della tesi specificandone la durata della segretezza fino a un massimo di diciotto mesi. (**OPPURE** *In tal caso, al momento della discussione della tesi dovrà già esser stato assicurato il diritto di priorità sulle privative industriali dell'IMPRESA*).
- 10.6. La segretezza della tesi può essere richiesta dal DOTTORANDO INDUSTRIALE, con parere favorevole del supervisore e co-supervisore, per la durata massima di dodici mesi nel caso in cui la tesi sia stata sottoposta a un editore e sia in attesa di pubblicazione o nel caso in cui l'IMPRESA vanti dei diritti sulla tesi e sulla sua pubblicazione.
- 10.7. La richiesta di segretezza da parte dell'IMPRESA o DOTTORANDO INDUSTRIALE comporterà un embargo sulla tesi che non sarà consultabile da terzi per un periodo di 12 (dodici) mesi che può essere prorogato, con motivata richiesta, di ulteriori 6 mesi. Eventuali ulteriori deroghe a tale periodo di tempo potranno essere valutate ed eventualmente concesse, in casi eccezionali e debitamente motivati, dagli organi competenti, per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla data di discussione della tesi.



## Art. 11 - Sicurezza e responsabilità datoriale

Nel Contratto per l'attivazione di un percorso di dottorato industriale "*executive*" si consiglia alle Parti di prevedere una clausola dove sono previsti e disciplinati gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in capo sia al soggetto dottorando che alle strutture ospitanti (Impresa ed Ente di Ricerca).

In particolare, il dottorando industriale, sia se ospitato presso le strutture universitarie e sia presso le strutture dell'Impresa, sarà equiparato a qualsiasi altro dipendente operante presso le suddette strutture. Di conseguenza, sarà soggetto all'osservanza di tutte le norme sulla sicurezza previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che le indicazioni fornite dai Responsabili delle strutture ospitanti. Vi rientrano, a titolo di esempio, l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e le miscele pericolose, dei mezzi di trasporto, dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a disposizione dei lavoratori. Al contempo, sia in capo all'Impresa e sia in capo all'Università graveranno tutti gli obblighi di garantire l'applicazione delle misure di sicurezza che trovano applicazione nei confronti dei rispettivi dipendenti in ossequio all'art. 18 del D.Lgs n. 81/2008. A titolo di esempio, vi rientrano il dovere di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, l'adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, la richiesta di osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e le disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e individuale messi a loro disposizione.

Si consiglia, inoltre, l'aggiunta di una clausola che preveda in capo alle Parti, nell'eventualità di infortunio e/o di danni a soggetti terzi, l'attivazione tempestiva di tutte le procedure previste ex lege per la copertura assicurativa presso gli organi competenti (e.g. INAIL in veste di gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

## **Art. 11 - Sicurezza e responsabilità datoriale**

- 11.1. La PARTE che ospita il DOTTORANDO INDUSTRIALE sostiene gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Il DOTTORANDO INDUSTRIALE è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del PERCORSO EXECUTIVE, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai Responsabili delle strutture ospitanti.
- 11.2. Ciascuna PARTE dichiara di aver stipulato le seguenti coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile:  
Per l'UNIVERSITÀ .....
- Per l'IMPRESA .....
- 11.3. In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività prevista nel CONTRATTO, le PARTI si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

## Art. 12 - Durata

La durata del Contratto, che produce la sua efficacia dall'apposizione dell'ultima firma, corrisponde alla durata del Ciclo del Corso di dottorato a cui è iscritto il dottorando industriale (in genere con durata minima di tre anni e di norma non più di quattro anni). Si consiglia alle Parti di prevedere, con riguardo alla durata, che venga ricompreso il tempo necessario sia alla discussione della tesi dottorale, che potrà essere rinviata per un periodo non superiore a sei mesi ove i commissari ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni, che all'eventuale recupero di periodi di sospensione o di congelamento del corso. In particolare, il D.M. MUR n. 226/2021 prevede all'articolo 8 la possibilità per i dottorandi di chiedere la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi a fronte di comprovati motivi di legge o regolamentari. I regolamenti d'ateneo solitamente prevedono varie ipotesi di sospensione o interruzione quali, ad esempio, l'adempimento al servizio militare o civile, opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del dottorato, gravi e documentate malattie, congedi di maternità o paternità (come previsto dal D.M. del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 luglio 2007) e per la frequenza del periodo di prova in caso di assunzione pubblica a tempo indeterminato. Le ipotesi di congelamento o incompatibilità per lo più riguardano l'iscrizione ad altro Corso di Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione, a Master di I e II livello inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici e i contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. In queste ipotesi il Dottorando dovrà optare per l'uno o per l'altro Corso, in quanto la frequenza del dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno (art. 12 del D.M. MUR n. 226/2021).

Il D.M. MUR n. 226/2021, all'articolo 8 comma 9, afferma che i periodi di proroga o di sospensione del periodo di dottorato non potranno superare il periodo massimo di 18 mesi (fatti salvi casi espressamente previsti dalla legge).

## **Art. 12 - Durata**

12.1. Il CONTRATTO ha efficacia dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e resta in vigore fino a completamento del CORSO ciclo ..... cui è iscritto il DOTTORANDO INDUSTRIALE, incluso il tempo necessario alla discussione della tesi dottorale e al recupero per eventuali e giustificati periodi di sospensione/congelamento del CORSO.

## Art. 13 - Trattamento dei dati

Alla luce delle disposizioni in materia di privacy (si ricorda l'approvazione del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – n. 679/2016 e dei conseguenti adeguamenti al Codice della Privacy D.lgs. 196/2003) è necessario prevedere contrattualmente la base giuridica che legittimi il trattamento dei dati personali.

Nel Contratto le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di rapporto vengono trattati mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata esclusivamente per le finalità del Contratto. Le Parti sono chiamate a esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le medesime finalità e, con esclusivo trattamento in forma anonima, per analisi statistiche sull'andamento delle attività svolta dal dottorando.

A norma delle leggi vigenti in materia, bisognerà altresì indicare i titolari del trattamento, che sono le Parti stesse come individuate, denominate e domiciliate e i rispettivi referenti per la protezione dei dati, oltre che indicare le rispettive informative.

### **Art. 13 - Trattamento dei dati**

13.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del presente CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

- 13.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura dell'IMPRESA e dell'UNIVERSITÀ per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
- 13.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link .....
- 13.4. L'informativa completa dell'IMPRESA sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link ..... ovvero allegata al presente CONTRATTO.
- 13.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e l'IMPRESA e Referenti per la protezione dei dati sono il ..... per l'UNIVERSITÀ e ..... l'IMPRESA. (**OPZIONALE**) Ai sensi dell'art. .... della Privacy Policy di Ateneo, l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi.

## Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

In via generale, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stabilita secondo i criteri previsti dal Regolamento Roma I. Esigenze di certezza suggeriscono tuttavia di individuare preventivamente la legge applicabile al Contratto, che può essere liberamente scelta dalle Parti in base all'art. 3 del Regolamento Roma I. La clausola della legge applicabile consente inoltre a chi deve costruire, ovvero successivamente interpretare, il Contratto medesimo, di avere un riferimento noto e scelto consensualmente da entrambe le Parti.

Nell'ipotesi in cui l'Impresa sia un soggetto estero (ossia avente la sede dell'amministrazione centrale in un Paese estero), imporre l'applicabilità della legge italiana risulta più difficile. Sarebbe opportuno comunque giungere alla scelta di un ordinamento europeo continentale derivante dal diritto romano e il più possibile affine al nostro (ad es. svizzero, francese o tedesco).

Inoltre, in base agli artt. 28 e 29 C.P.C., le Parti sono libere di scegliere il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal Contratto o, in alternativa, possono decidere di ricorrere alla clausola arbitrale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 806 e 808 C.P.C. L'arbitrato è più costoso della magistratura ordinaria, ma ha tempi decisamente più rapidi. Inoltre, l'arbitrato può fungere da scelta imparziale e relativamente economica laddove il committente sia un'Impresa estera che difficilmente accetterebbe la scelta di un foro italiano.

Un ulteriore metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è rappresentato dalla mediazione civile e commerciale. Le Parti possono stabilire tramite apposita clausola contrattuale il previo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato scelto dalle Parti. Con l'aiuto di un mediatore terzo-imparziale, le Parti saranno chiamate a incontrarsi per giungere a una soluzione condivisa della controversia. Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia potrà essere deferita al Tribunale scelto ovvero ad un arbitro nominato di comune accordo dalle Parti. A tal riguardo si sottolinea che la funzione della mediazione non è quella di pronunciare una decisione tra le Parti in conflitto - come accade

nell'ambito di un giudizio civile o di un arbitrato, in cui gli arbitri esercitano funzioni decisorie pronunciando un lodo equivalente a sentenza - ma di consentire alle Parti di raggiungere un'intesa con piena soddisfazione dei reciproci interessi.

La mediazione nel settore della proprietà industriale è gestita anche da organismi internazionali, quali ad esempio il *WIPO Arbitration and Mediation Center* o la *International Chamber of Commerce*, che forniscono appositi servizi di mediazione. Ad esempio, la mediazione secondo le *WIPO Mediation Rules* prevede il passaggio della disputa in arbitrato secondo le *WIPO Expedited Arbitration Rules* se nell'arco temporale di 60/90 gg non è raggiunta una transazione tra le Parti. Durante la pendenza del procedimento di mediazione non potranno essere attivate o proseguite iniziative giudiziali od arbitrali, salvo il ricorso alle Corti per ottenere eventuali misure cautelari.

#### **Art. 14 - Legge applicabile e foro competente**

##### **OPZIONE A**

- 14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.
- 14.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di .....

##### **OPZIONE B**

- 14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.
- 14.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di .....  
.....

##### **OPZIONE B**

- 14.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.
- 14.2. Qualsiasi disputa, controversia o rivendicazione derivante da o relativa al CONTRATTO e a qualsiasi sua successiva modifica, compresi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché le rivendicazioni extracontrattuali, sarà sottoposta a previo esperimento di un tentativo di mediazione in conformità con le regole dell'Organismo di mediazione ..... Il luogo della mediazione è ..... La lingua da usa-

re nella mediazione è .....

14.3. Se le controversie non siano risolte entro [60][90] giorni dall'inizio della mediazione ovvero il tentativo di mediazione fallisca, le controversie saranno devolute al Tribunale di ..... che avrà competenza esclusiva [oppure tali controversie saranno deferite e definitivamente determinate da un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di .....].



## Art. 15 - Registrazione e spese contrattuali

Il Contratto in oggetto sarà soggetto alla disciplina sulla firma digitale, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale.


Alla luce dell'oggetto del Contratto (la creazione del percorso di dottorato executive all'interno del corso di dottorato), la Legge n. 266/2005 ("*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006*") prevede agli articoli 353 e 354 l'esenzione dal versamento di tasse e imposte indirette, tra cui l'imposta di bollo prevista ai sensi del DPR n. 642/1972.

Le Parti dovranno prevedere la clausola, ricorrente nei contratti, in merito alla registrazione in caso d'uso, con la previsione dell'addebito delle relative spese alla Parte richiedente o ad entrambe le Parti, ai sensi del DPR n. 131/1986.

### **Art. 15 - Registrazione e spese contrattuali**

- 15.1. Il CONTRATTO è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD" e s.m.i.; non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, commi 353 e 354 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della PARTE richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm..





## Art. 16 - Comunicazioni

Nell'articolo in oggetto si richiede alle Parti di indicare i rispettivi recapiti per quelle comunicazioni e richieste che generalmente esulano dalle interazioni ordinarie e che, pertanto, devono essere effettuate formalmente per iscritto, via mail o PEC (come, ad esempio, la comunicazione della volontà di recesso o risoluzione).

### **Art. 16 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le PARTI relative al CONTRATTO avverranno via PEC ai seguenti indirizzi:

Per l'UNIVERSITÀ.....@ .....

Per l'IMPRESA.....@ .....



## Art. 17 - Disposizioni generali

Come accade in genere per ogni tipologia contrattuale, l'ultimo articolo è dedicato alle c.d. "disposizioni generali", ossia a quell'insieme di indicazioni dal contenuto variabile e residuale che hanno la funzione di integrare il documento negoziale.

È in questa sede in cui spesso si manifesta per iscritto la volontà di superare, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli eventuali accordi o intese che siano intercorsi tra le Parti precedentemente e che abbiano avuto il medesimo oggetto.

Altro contenuto tipico riguarda la modalità di modifica dell'accordo, la quale dovrà essere concordata per iscritto al fine di vincolare le Parti stesse.

Sono altresì esplicitate e concordate le conseguenze della eventuale dichiarata nullità, invalidità o inefficacia di una o più delle clausole contrattuali rispetto alle obbligazioni ivi previste. Le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo l'intenzione delle stesse e mantenendo in vita il restante impianto contrattuale.

Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del contratto, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento, anche parziale, dei termini e delle condizioni stabilite e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della Parte ai sensi dell'accordo.

Onde riservare alle Parti un controllo sui trasferimenti del contratto, è previsto che le cessioni contrattuali di ciascuna Parte siano autorizzate per iscritto dall'altra. Ad esempio, l'Ente di Ricerca potrebbe non aver interesse a mantenere un rapporto di collaborazione con un'Impresa diversa da quella originaria per motivi di carattere etico, politico o di altra natura. Tuttavia, già al momento della conclusione del Contratto, l'Impresa potrebbe rappresentare all'Università future fusioni o acquisizioni con imprese terze, le quali possono esser così fatte oggetto di una deroga preventiva al divieto di cessione del contratto in favore della società risultante dalla concentrazione.

L'articolo in esame richiede la doppia sottoscrizione di clausole c.d. vessatorie, come previsto dalle norme sulle condizioni generali di contratto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ., che in mancanza di tale requisito saranno considerate inefficaci.

infine, sono esplicitati gli allegati, che nel caso di specie riguarderanno: a) lettera di intenti dell'impresa; b) allegato tecnico del background reciproco; c) piano formativo individuale del dottorando industriale; d) dichiarazione d'impegni del dottorando industriale.

### **Art. 17 - Disposizioni generali**

- 17.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla regolamentazione della proprietà dei RISULTATI DEL PERCORSO e delle procedure di protezione di essi e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi ad oggetto la il PERCORSO EXECUTIVE.
- 17.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
- 17.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condiziona le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.
- 17.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.
- 17.5. Il CONTRATTO verrà interpretato secondo buona fede, con riguardo alla comune intenzione delle PARTI e al risultato sostanziale che esse hanno ragionevolmente inteso perseguire.
- 17.6. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

L'IMPRESA

Luogo ....., lì .....

Firma .....

L'UNIVERSITÀ

Luogo ....., lì .....

Firma .....

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 6 (Impegni dell'IMPRESA); Art. 8 (Proprietà intellettuale e titolarità dei RISULTATI DEL PERCORSO EXECUTIVE); Art. 9 (Obblighi di riservatezza); Art. 10 (Pubblicazioni e discussione della tesi di dottorato); Art. 14 (Legge applicabile e Foro competente).

L'IMPRESA

Luogo ....., lì .....

Firma .....

L'UNIVERSITÀ

Luogo ....., lì .....

Firma .....

Allegati:

- a) Lettera di intenti dell'IMPRESA;
- b) Allegato tecnico del BACKGROUND reciproco;
- c) Piano formativo individuale del DOTTORANDO INDUSTRIALE;
- d) Dichiarazione d'impegni del DOTTORANDO INDUSTRIALE.

# Allegato A

Lettera d'intenti dell'IMPRESA (cfr. punto e) delle premesse)

Al Magnifico Rettore  
prof.ssa/prof.....  
UNIVERSITÀ.....  
e p.c.  
Alla Scuola di Dottorato di Ricerca.....  
UNIVERSITÀ.....  
Al Coordinatore del Dottorato di Ricerca in .....  
prof.ssa/prof. ....  
UNIVERSITÀ.....

**Oggetto:** Manifestazione di interesse a attivare percorso di dottorato industriale nell'ambito del Corso di dottorato di ricerca in ..... per i cicli .....

Con la presente si manifesta l'interesse della nostra Impresa ..... a stipulare con codesta Università un contratto per l'attivazione e il finanziamento di posti di Dottorato Industriale, ai sensi del DM n. 226/2021 art. 10, nell'ambito del Corso di dottorato di ricerca in ..... (specificare numero) dipendenti nei ..... (specificare numero di cicli) cicli ..... (specificare numeri ordinali dei cicli).

Si rappresenta che la nostra Impresa:

è impegnata nella produzione/distribuzione dei seguenti prodotti e/o servizi ..... ha dimensioni pari a: fatturato ..... numero di dipendenti ....., numero di dipendenti impiegati in ricerca e sviluppo .....; conduce attività di ricerca ad oggetto ..... come testimoniato dai seguenti titoli di proprietà intellettuale e pubblicazioni tecnico-scientifiche degli ultimi 5 anni .....; mantiene i seguenti laboratori e impianti di ricerca .....

Nelle more della formale sottoscrizione del contratto, si presentano le candidature dei seguenti nostri dipendenti:

- 1) ..... (nome e cognome),
- 2) ..... (nome e cognome),

ssunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impegnati in attività di elevata qualificazione, per l'ammissione al ciclo ..... - anno accademico .....

La nostra Impresa è informata che l'ammissione al Corso di dottorato dei dipendenti è subordinata al superamento della selezione di accesso effettuata dal Collegio dei docenti, che delibererà l'idoneità dei dipendenti contestualmente al progetto formativo e di ricerca.

La nostra Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Università la somma di ..... Euro (ad es. 3.000,00 Euro) per ciascun dipendente ammesso al Corso di dottorato a titolo di rimborso per le spese amministrative e organizzative dell'Università ai fini del Corso.

In attesa di perfezionare l'accordo, si inviano i più cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

(timbro e firma)

.....

# Allegato B

## Allegato tecnico sul background reciproco (cfr. Art. 2.4)

Le PARTI riconoscono che il BACKGROUND messo a disposizione per lo svolgimento del PERCORSO EXECUTIVE è identificato come segue:

Descrizione del background e identificazione del suo titolare	Limitazioni o condizioni specifiche per l'uso ai fini dello svolgimento del PERCORSO EXECUTIVE	Limitazioni o condizioni specifiche per lo sfruttamento commerciale
Brevetto Italiano n. ..... Titolare .....	Licenza gratuita	Licenza a condizioni eque ragionevoli e non discriminatorie
Brevetto Europeo n. ..... Titolare ..... Licenziatario Esclusivo .....	Obbligo di approvazione dal parte del titolare	Escluso
Programma ..... Ordinativo SIAE ..... Autore ..... Titolare .....	Licenza gratuita	Escluso
Database ..... Titolare .....	Diritto d'uso gratuito in favore di .....	Licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie limitata al territorio di .....
Segreto industriale ..... Inventore ..... Titolare .....	Obbligo di sottoscrivere accordo di confidenzialità precedente ad ogni divulgazione	Escluso

# Allegato C

Piano formativo individuale del DOTTORANDO INDUSTRIALE (cfr. art. 5.3)

Nominativo ..... Iscritto al Corso di dottorato di ricerca in .....  
....., nato a ..... il ..... residente a .....  
..... via ..... n. ....

Domicilio durante il periodo di formazione e ricerca presso la sede del ..... (di seguito  
"IMPRESA"): ..... via ..... n. ....

E-mail: .....

Recapito telefonico: .....

Tipologia di contratto di lavoro con l'IMPRESA: .....

**Obiettivi formativi del Corso di dottorato:**

---

---

**Principali tematiche di formazione e ricerca:**

---

---

**Modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca nonché la ripartizione del suo impegno complessivo**

---

---

**Titolo, parole chiave e breve descrizione del progetto di ricerca del dottorando:**

---

---

**Ricadute e risultati attesi:**

---

---

Supervisore universitario: Prof. ....

Co-Supervisore presso l'IMPRESA: .....

# Allegato D

## Dichiarazione d'Impegni del Dottorando industriale (cfr. art. 7.2.)

Il/la Sottoscritto/a ..... nato/a ..... Prov.....  
..... il ..... C.F. .... Matricola.....

### PREMESSO CHE

- È dottorando del Corso di dottorato in ..... presso l'Università .....  
ciclo dottorale ..... entro il percorso industriale di cui al contratto tra l'Università .....  
..... e l'IMPRESA .....
- Ha quale supervisore il Prof. ....
- È già soggetto al regolamento d'ateneo in materia di proprietà intellettuale n. ....  
(indicare titolo e riferimento del regolamento sulla proprietà intellettuale dell'università)

### DICHIARA

di aver preso visione e accettare l'applicazione anche nei propri confronti del contratto di attivazione del dottorato industriale stipulato tra l'Università ..... e l'IMPRESA .....,  
con particolare riguardo a:

- la titolarità dei risultati del percorso executive (cfr. art. 8 del contratto);
- la confidenzialità delle informazioni riservate (cfr. art. 9 del contratto);
- gli obblighi in materia di pubblicazioni scientifiche e discussione della tesi (art. 10 del contratto);
- il piano formativo individuale (cfr. allegato C);

### SI IMPEGNA

a non comunicare, non divulgare, non riprodurre né, comunque, rendere note a terzi in alcun modo e con alcun mezzo le informazioni riservate di ciascuna parte, le quali saranno dal medesimo utilizzate unicamente allo scopo per le quali saranno fornite o trasmesse e, dunque, a garantirne la massima riservatezza, in osservanza alla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e di privacy.

Data .....

FIRMA del dichiarante .....

Per presa visione

FIRMA del supervisore .....

FIRMA del co-supervisore .....

## Approfondimento: I vantaggi per le imprese nell'instaurare percorsi di dottorato industriale

Il dottorato industriale, definito anche di tipo *executive*, secondo il DM 45/2013, prevede la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili all'interno di un corso di dottorato ai dipendenti di imprese impegnati in attività ad elevata qualificazione.

I dipendenti che partecipano ad un bando di concorso superandone le prove di selezione possono così frequentare corsi di dottorato. Secondo questo peculiare percorso di studi, l'Università rimane responsabile della formazione del dipendente-dottorando, mentre l'Impresa continua a retribuire il dipendente secondo il contratto di lavoro applicabile consentendo però a quest'ultimo di frequentare il corso a cui è stato ammesso. La convenzione per l'attivazione di percorsi di dottorato industriale disciplina dunque la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente tra dottorato e lavoro, le modalità di formazione, il progetto di ricerca, i due supervisor coinvolti (universitario e dell'Impresa), i diritti di proprietà intellettuale e vincoli di riservatezza, nonché le strutture rese disponibili dal soggetto convenzionato per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Dal punto di vista delle imprese, l'attivazione di un percorso di dottorato industriale per un dipendente, comporta importanti vantaggi in termini di competitività e soprattutto di competenze.

Grazie a questi percorsi, infatti, si qualificano i propri dipendenti con il più alto titolo accademico permettendo loro di acquisire *un'expertise* elevata con competenze trasversali. Tali *expertise* e competenze possono poi essere riversati a vantaggio dell'Impresa datrice di lavoro onde intercettare le sfide economiche, tecnologiche e sociali più pressanti diventando capaci di rispondere alle esigenze nuove del mondo della ricerca e dell'Impresa. Conseguentemente, il livello di innovazione e competitività dell'Impresa stessa aumenta anche in ragione del fatto che la figura, così specializzata, potrà dedicarsi allo sviluppo di nuove tecnologie per l'ideazione e il miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti e per l'ottimizzazione dei processi produttivi.

Dal lato della sfera delle risorse umane, si sviluppano più efficaci politiche di reclu-

tamento e gestione delle stesse. L'azienda, attraverso questo tipo di convenzione, ha l'opportunità di reclutare, formare alla ricerca e quindi fidelizzare il personale altamente qualificato dell'azienda. Al dipendente-dottorando viene infatti offerta un'opportunità di formazione e crescita che prevede il contemporaneo mantenimento del posto di lavoro e stipendio. Per di più, nonostante l'immersione del dottorando-dipendente si nell'ambiente accademico, il suo percorso di dottorato sarà comunque inquadrato all'interno della visione e della strategia di sviluppo aziendale fortificando quindi l'adesione alla cultura dell'organizzazione. Nel caso di un neolaureato, ovvero di un dottorando non ancora assunto, l'azienda ha modo di riconoscere e testare le capacità e la professionalità dei dottorandi anche al di fuori di un contesto accademico, valutandone l'assunzione e facilitando la gestione delle risorse umane.

La partecipazione del dottorando/dipendente alle attività accademiche comporta un incremento delle capacità comunicative e organizzative dello stesso, offrendo maggiori possibilità di incontro e collaborazione con persone che presentano esperienze diverse. Di ciò beneficia anche l'Impresa che può acquisire un metodo scientifico e, allo stesso tempo, creare una relazione di collaborazione stabile in percorsi di innovazione scientifica e di alta formazione approfittando anche dell'alta qualità delle conoscenze e attrezzature delle Università e degli enti di ricerca.

In conclusione, un percorso di dottorato industriale rappresenta un punto d'incontro d'interesse reciproco che consente, e rende strutturata, la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese.

# Bibliografia

**Anderson M. (2020). Technology Transfer. Bloomsbury Professional.**

**Arundel A., Athreye S.; Wunsch-Vincent S. (2021). Harnessing Public Research for Innovation in the 21st Century. An International Assessment of Knowledge Transfer Policies. WIPO**

**Audretsch D., Lehmann E., Link A. (2022). Handbook of Technology Transfer. Edward Elgar.**

**Conti G., Granieri M., Piccaluga A. (2011). La gestione del trasferimento tecnologico. Springer Milano.**

**European IPR Helpdesk (2018). La vostra guida IP e contratti.**

**Petrini G. (curatore) (2021). Il Processo di Trasferimento Tecnologico: Il Ruolo dei Centri di Trasferimento Tecnologico. Regione Toscana.**

**Rooksby J. (2020). Research handbook on intellectual property and technology transfer. Edward Elgar.**

**Trevisan L., Cuonzo, G. (2017). Proprietà industriale, intellettuale e IT. Milanofiori Assago (Milano). Wolters Kluwer.**

**Studio Torta (2016). Marchi Brevetti Know-How e Licensing: Guida Teorica e Pratica della Proprietà Intellettuale**  
<https://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2021/02/marchi- brevetti-know-licensing.pdf>



# Glossario

## A

---

**Anvur:** Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. L'Anvur, ente pubblico vigilato dal Miur, assicura la qualità del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca nazionale.

**Arbitrato:** Trattasi di un metodo di definizione delle controversie civili alternativo alla via giudiziaria. Vi sono due tipologie di arbitrato disciplinate nel Codice di Procedura Civile agli artt. 806 e ss: l'arbitrato rituale ricorre quando le parti di una controversia demandano ad arbitri/o l'esercizio di una giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite; l'arbitrato irrituale (o libero) ricorre quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto.

## C

---

**CPI:** Codice della Proprietà Industriale, approvato con il D.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005. Rappresenta una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale.

## D

---

**Dato personale:** Sono tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, in via diretta o indiretta, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

**D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008:** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Provvedimento normativo noto come TUSL – Testo Unico sicurezza lavoro, emanato con lo scopo di riordinare e di coordinare, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

**D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015:** "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Articolo 45 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca".

**D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011:** "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 luglio 2007:** "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

**Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021:** "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". Provvedimento normativo di modifica delle disposizioni in materia di dottorato di ricerca contenute nel DM 45 del 8 febbraio 2013.

**Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 509 del 03 novembre 1999:** "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei."

**Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004:** "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

## E

---

**Enti di Ricerca:** Soggetti senza scopo di lucro (come, ad esempio, un'università o un istituto di ricerca), indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di finanziamento, cui finalità principale consiste nello svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli eventuali utili maturati sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

## G

---

**GDPR:** eneral Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

## I

---

**Informativa:** Trattasi di una comunicazione rivolta all'interessato, con lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato (ossia prima che inizi il trattamento), sulle finalità e le modalità dei trattamenti – dei dati personali - operati dal titolare del trattamento. Tramite l'informativa il titolare del trattamento assicura la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di provarlo in qualunque momento (principio di accountability). Attraverso l'informativa l'interessato potrà rendere un valido consenso, ove richiesto come base giuridica del trattamento (condizione di legittimità del consenso) oltre che sulla base del principio di trasparenza e di correttezza.

**Informazioni Riservate:** Sono informazioni caratterizzate dal fatto di essere segrete, aventi un valore commerciale e sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

## M

---

**Mediazione:** Consiste nell'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. .

## N

---

**NDA:** Non Disclosure Agreement - Accordo di Riservatezza. Sono contratti ad oggetto informazioni che si intende mantenere riservate. In essi vengono stabilite le condizioni alle quali la parte divulgante trasmette le informazioni di natura confidenziale alla parte ricevente e gli obblighi di confidenzialità che ne derivano.

## P

---

**PEC:** "Posta Elettronica Certificata". La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti

informatici. La sua disciplina è prevista dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68.

**PI:** Proprietà Intellettuale. Espressione che comprende sia la Proprietà Industriale in senso stretto (ossia l'insieme di titoli che conferiscono una protezione giuridica alle attività intellettuali riguardanti la sfera commerciale-produttiva), sia le opere proteggibili ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

**Professore - Ricercatore:** Trattasi di lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (quali ad esempio professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

**Professor's Privilege:** È una norma, introdotta con l'articolo 7 della Legge n. 383/2001 nel sistema universitario italiano, la quale stabilisce che le invenzioni sviluppate in ambito accademico (o presso gli enti di ricerca pubblici) con fondi pubblici, sono di proprietà dei professori o ricercatori che le hanno concepite e non degli Enti di Ricerca, dove la ricerca è stata effettuata e che tuttavia ne sostengono i costi di sviluppo. La suddetta disciplina è stata introdotta all'interno del CPI, prevista dall'articolo 65 dai commi da 1 a 4.

## R

---

**Regolamento Roma I:** Regolamento CE "sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali" approvato il 17 giugno, 2008. Trattasi di un regolamento europeo che ha sostituito l'applicazione della Convenzione CEE di Roma del 1980, per tutti i Paesi membri della UE, tranne che per la Danimarca. Esso prevede che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto attraverso una scelta "espressa" oppure risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

**Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione:** Regolamento, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo.

## W

---

**WIPO Arbitration and Mediation Center:** Trattasi di un fornitore, senza scopo di lucro, con sede presso la WIPO (World Intellectual Property Organization – OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) e a Singapore, che fornisce servizi di risoluzioni alternative alle controversie (ADR). Il servizio fornito è caratterizzato dal fatto di essere efficiente sia in termini di costo che di tempo, neutrale e avente un carattere internazionale.

**WIPO Expedited Arbitration Rules:** Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento del servizio di Arbitrato, fornito dalla WIPO. L'arbitrato in questione è caratterizzato dall'essere "spedito", ossia è condotto in un periodo di tempo e con costi ridotti, rispetto all'Arbitrato "ordinario".

**WIPO Mediation Rules:** Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento della procedura di Mediazione, fornito dalla WIPO. La procedura in questione risulta essere caratterizzata dalla presenza di un soggetto – intermediario (mediatore), in posizione neutrale rispetto alle parti. Il compito del mediatore è quello di aiutare le parti a raggiungere e un accordo che possa risolvere la controversia insorta. L'accordo raggiunto verrà poi inserito all'interno di un contratto, vincolante per entrambe le parti.

**Regione Toscana**

via Luigi Carlo Farini, 8

50121 – Firenze

[urtt@regione.toscana.it](mailto:urtt@regione.toscana.it)

**Tech Transfer Specialist** - Silvia Gaspari

**Tech Transfer Advisor** - Gioia Marrazzini



**Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico  
Regione Toscana**

Via Luigi Carlo Farini, 8 - 50121 Firenze

[urtt@regione.toscana.it](mailto:urtt@regione.toscana.it)